



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 360

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 ottobre 2010

INDICE**Commissioni riunite**

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio	Pag.	7
12 ^a - Igiene e sanità	»	11
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	16
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	25

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	89
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	90
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	92
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	126

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

Giovedì 28 ottobre 2010

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Crimi, nonché il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano, accompagnato dal capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Manganelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per la procedura informativa indicata.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE comunica, inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Governo, rese nella seduta del 21 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, sui fatti di Genova in occasione dell'incontro di calcio Italia-Serbia

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il senatore VITA (*PD*), nel sottolineare la gravità dell'episodio, lamenta una generale sottovalutazione della violenza nello sport. Giudica poi insoddisfacente la reazione degli organi competenti, di tipo difensivo. Nel rilevare criticamente come una parte della devianza giovanile si intrecci con l'apparato rituale del calcio, ne censura l'aspetto corporativo, totalmente separato dal resto. Invocando la responsabilità di chi deve garantire l'ordine, rammenta i fatti di Genova nel 2001 durante i quali sono stati adottati comportamenti punitivi ben più netti a fronte di vicende in parte analoghe.

Il senatore BARELLI (*PdL*) dà atto alle forze dell'ordine di aver dimostrato un elevato grado di responsabilità, evitando di innescare reazioni ancor più violente che sarebbero sfociate in una guerriglia. Invita poi ad evitare un improprio parallelismo tra le sanzioni della giustizia sportiva e quelle della giustizia ordinaria. Domanda peraltro chiarimenti in ordine alle affermazioni dell'ambasciatore serbo inerenti la presunta completezza di informazioni rese alla polizia italiana. Chiede infine come possa essere meglio garantita in futuro la competizione sportiva onde evitare spiacevoli incidenti come quello di Genova.

Il senatore DE SENA (*PD*) esprime apprezzamento per le modalità con cui le forze dell'ordine hanno mantenuto l'ordine pubblico in occasione dei gravi fatti avvenuti a Genova, osservando la dovuta cautela per evitare che si determinassero drammatiche conseguenze.

Sottolinea l'importanza di un adeguato flusso di informazioni, in particolare da parte degli altri Stati, dal momento che, per esperienza diretta, conosce l'attenzione che i competenti uffici del Ministero dell'interno annettono alle informative in occasione delle manifestazioni sportive internazionali.

La senatrice PINOTTI (*PD*) conviene con la constatazione, generalmente condivisa, che le modalità con cui è stato mantenuto l'ordine pubblico sono state adeguate e opportunamente ispirate a un criterio di cautela. Tuttavia, è necessario, a suo avviso, verificare i motivi per cui lo scambio preventivo di informazioni tra le autorità di polizia non è stato idoneo a scongiurare il verificarsi delle violenze.

Inoltre, domanda ai rappresentanti del Governo quali misure siano state ipotizzate per contribuire a risarcire la città di Genova per i notevoli danni subiti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur reputando formalmente corretta la ricostruzione della vicenda, la giudica non soddisfacente, manifestando dubbi sulla non conoscenza da parte degli organi competenti dell'arrivo a Genova di circa 20 pullman con un migliaio di tifosi serbi, tenuto conto dei biglietti venduti. Sottolinea peraltro che alcuni tifosi erano già giunti in Italia e avevano messo in atto comportamenti preoccupanti. Esprime altresì perplessità sull'assenza di verifiche circa le armi improprie introdotte nello stadio, interrogandosi sulle concrete possibilità che ciò non si verifichi nuovamente. Pur riconoscendo la correttezza del comportamento delle forze dell'ordine durante la partita, ritiene che molti agitatori serbi non fossero presenti esclusivamente in qualità di tifosi ma avessero intenti di altro tipo.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea le diverse modalità con cui le forze di polizia agiscono, da una parte, per il contrasto alla criminalità e, dall'altra, per il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare in occasione di manifestazioni sportive o politiche: i controlli all'ingresso dei luoghi in cui si tengono competizioni sportive si svolgono in modo inevitabilmente sommario e non sono assimilabili a una vera e propria perquisizione, che peraltro richiederebbe una specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Pertanto può accadere che negli stadi siano introdotti strumenti di offesa e che gli eventi collettivi siano strumentalizzati, fra l'altro, per manifestare il dissenso politico.

Auspica dunque che il Governo e il Parlamento si occupino in modo più penetrante di questo fenomeno, incrementando gli investimenti per la formazione e l'addestramento delle forze dell'ordine. Inoltre, è necessario, a suo avviso, rafforzare la cooperazione tra le autorità di polizia e intensificare lo scambio di informazioni, eventualmente attraverso un coordinamento di *intelligence* nel quadro del Trattato europeo.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) si sofferma sulle scarse notizie inerenti le tipologie di soggetti che sarebbero entrati in Italia in occasione della competizione sportiva. Nel convenire che la gestione della vicenda durante l'evento sia stata corretta, in quanto è stato evitato il peggio, si domanda tuttavia se fosse stato possibile attivare un canale di collaborazione tra le società sportive e le forze dell'ordine anche sul piano informativo, invocando perciò un approfondimento in tal senso.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario MANTOVANO il quale, d'intesa con il prefetto Manganelli, si riserva di inviare un'articolata memoria scritta che risponda alle richieste avanzate.

Il PRESIDENTE prende atto delle affermazioni del Sottosegretario, auspicando che la memoria sia fornita in tempi assai rapidi.

La senatrice ADAMO (*PD*) nota che dalle indagini in corso emergono notizie che denunciano la natura eminentemente politica dei fatti

violenti di Genova e la possibile complicità di elementi di tifoserie italiane appartenenti a gruppi di matrice neofascista o neonazista.

Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di fornire informazioni anche a tale riguardo, nei limiti consentiti dal rispetto del segreto istruttorio.

Il PRESIDENTE dichiara infine chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,15.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 ottobre 2010

427^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli emendamenti sui quali l'espressione del parere è rimasta sospesa relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, rinviato dall'Assemblea alla Commissione di merito, su cui il parere è rimasto sospeso, segnalando, per quanto di competenza, che appare onerosa la proposta 2.5 (testo 2), che reca una copertura inadeguata. Fa presente che occorre valutare la proposta 2.215 (testo 2) dato che sul testo originario la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che identica valutazione appare necessaria in relazione all'ultimo periodo dell'emendamento 2.245 (testo 3). Rileva che le medesime osservazioni val-

gono altresì per il testo 4. Sottolinea che occorre poi valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri inserita nell'emendamento 2.218 (testo 2) posto che sul testo originario la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla nuova formulazione della proposta 2.245 (testo 2). Sul testo originario il parere era di nulla osta. Segnala infine che occorre valutare la proposta 8.223 (testo 2) posto che sul testo originario la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che occorre altresì valutare i possibili effetti derivanti dall'emendamento 10.0.200 (testo 2) (la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario) e 13.200 (testo 2) (la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario, limitatamente al comma 6). Segnala che l'Assemblea ha inoltre rinviato, ai fini di un'ulteriore valutazione della Commissione, l'emendamento 10.232, sul quale la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione alla proposta 20.900 sottolinea che occorre valutare in relazione all'equilibrio delle cassa forense posto che rende più stringenti i requisiti per la permanenza di iscrizione all'albo. Fa inoltre presente che le proposte 22.700, e 28.700 del relatore non recepiscono correttamente le condizioni poste dal parere di questa Commissione sul testo, la medesima valutazione occorre anche in relazione al testo corretto, degli emendamenti in questione. In relazione alla proposta 39.900 rileva che occorre valutare la seconda parte dell'emendamento che sembra configurare il tirocinio come un rapporto di lavoro subordinato. Mentre segnala che occorre valutare i subemendamenti 39.900/1 e 39.900/5 in relazione al rimborso spese che potrebbe comportare profili di elusione fiscale. Per quanto riguarda la proposta 39.902 sottolinea che occorre valutare il testo nella parte che mantiene in vita un periodo di cui non si coglie il senso in relazione alla soppressione del comma 3. Segnala poi l'emendamento 46.900 che nella riformulazione del relatore non accoglie la condizione posta sul testo da questa Commissione. In relazione al subemendamento 46.900/1 sottolinea che occorre acquisire chiarimenti dal Governo in ordine al principio di equiparazione sia sotto il profilo fiscale che contributivo. Fa infine presente che non risulta presentato alcun emendamento per il recepimento della condizione posta sull'articolo 47 da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LUSI (*PD*) in ordine alla proposta 2.5 (testo 2) chiede di conoscere l'avviso del Governo, posto che la formulazione in esame reca comunque una copertura.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA rileva che la copertura nei termini formulati dalla proposta 2.5 (testo 2) appare inidonea, per cui propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASERO rileva che non vi sono effetti finanziari in ordine alle proposte 2.215 (testo 2) e 2.245 nelle diverse formulazioni. In particolare rileva la proposta 2.215 (testo 2) ampliando ai professori universitari la possibilità di svolgere la prestazione professionale indicata non ha effetti restrittivi.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come appaia fortemente critico il tenore del comma 6 dell'articolo 2 del testo, che sembra limitante rispetto alla prestazione di attività di consulenza professionale. Tale norma del testo è suscettibile di determinare ingenti effetti finanziari negativi per cui risulta meritevole di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva infine che le proposte emendative su tale disposizione, pur cercando di sanare tale profilo, non superano il grave problema di copertura posto dal testo.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.215 (testo 2), 2.245, 2.245 (testo 2), 2.245 (testo 3) e 2.245 (testo 4).

Dopo che il senatore LUSI (*PD*) ha proposto l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.245 (testo 4), il senatore MORANDO (*PD*) rileva che non si determinano cambiamenti rispetto alla legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI alla luce di quanto emerso dal dibattito ribadisce quindi il parere non ostativo sulle proposte in questione, mentre propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.218 (testo 2).

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) rileva come tale proposta non determini effetti finanziari diretti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che tale proposta determina oneri sul funzionamento della giustizia.

Il sottosegretario CASERO esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 2.218 (testo 2), che comporta oneri in relazione all'effetto di allungamento dei tempi processuali.

Il PRESIDENTE propone infine di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulla proposta 8.223 nel testo 2 all'esame della Commissione.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, 2.5 (testo 2), 2.215 (testo 2), 2.245 (testo 2), (testo 3) e (testo 4), 2.218 (testo 2) e 8.223 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.218 (testo 2) e 8.223 (testo 2), e parere di nulla osta sugli altri. Rimane sospeso il parere sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 28 ottobre 2010

204^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale del Centro Nazionale Trapianti, dottor Alessandro Nanni Costa, nonché il coordinatore dell'area strategia e politiche del farmaco, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dottor Paolo Daniele Siviero.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il dottor NANNI COSTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, soffermandosi in primo luogo sul programma nazionale di trapianto in HIV, nato in via sperimentale a partire dal 2003 e progressivamente consolidatosi in un Protocollo nazionale di

carattere generale. Il graduale e costante sviluppo del suddetto programma trapiantologico ha reso finora possibile il soddisfacimento delle attese in favore dei pazienti colpiti da sindrome HIV, consentendo finora l'effettuazione di 106 trapianti di fegato, 42 di rene, 2 di cuore e uno di polmone, con risultati altamente positivi.

Rende noto che la partecipazione al menzionato Protocollo non è stata resa obbligatoria per tutti i centri trapianti, posto che occorre *in primis* una attenta valutazione riguardo alle condizioni dei pazienti ai fini dell'adesione per i quali si impone il rispetto di determinate caratteristiche. In tal senso, è stato avviato un programma di sorveglianza del Protocollo medesimo anche con il contributo della Commissione per l'HIV e le diverse associazioni dei pazienti. Conclude facendo presente che i tempi di attesa per il trapianto d'organo in pazienti affetti da sindrome HIV risultano inferiori rispetto a quelli per pazienti non HIV positivi, in quanto opera un sistema di allocazione di organi da parte di donatori che, per caratteristiche proprie, sarebbero inaccettabili per soggetti HIV negativi.

Il dottor SIVIERO rileva preliminarmente che l'entità dei consumi e della spesa farmacologica per la terapia contro l'infezione da sindrome HIV e per la cura dell'AIDS reca una distribuzione non omogenea sul territorio nazionale in quanto sconta la diversa incidenza delle suddette patologie nelle varie regioni. In particolare, tra le regioni che presentano un più elevato numero di casi di AIDS figurano la Lombardia, il Lazio e l'Emilia Romagna. Al riguardo fa presente che se da un lato è possibile registrare i dati relativi ai pazienti affetti da AIDS conclamato, dall'altro appare invece assai più difficoltosa la stima di pazienti con sindrome di HIV, tenuto conto che non sussiste un obbligo di registrazione delle infezioni: l'analisi della spesa e dei consumi farmacologici, pertanto, deve essere analizzata alla luce di tale discrepanza nella rilevazione dei dati. Con riferimento al trattamento, solo una percentuale esigua di pazienti affetti da HIV accede a terapie farmaceutiche di tipo antiretrovirale, aspetto che mette in luce un disomogeneo approccio terapeutico contro l'infezione da HIV.

Fornisce quindi taluni dati in merito alla spesa *pro-capite* regionale, nonché al consumo *pro-capite* per numero di casi prevalenti riguardo ai farmaci anti-HIV, sottolineando come i dati sull'utilizzo delle terapie antiretrovirali mostrino una ampia variabilità regionale determinata, non soltanto dalle diverse condizioni di accesso alla cura, ma anche dal numero di pazienti in trattamento sullo specifico territorio.

Si sofferma quindi sulle classi di farmaci maggiormente innovative, con particolare riguardo all'associazione di antiretrovirali, facendo presente come la scelta della terapia di combinazione dipenda in larga parte dalle condizioni del paziente ai fini di una più specifica personalizzazione della cura.

Passa quindi ad enucleare i principali dati di farmacovigilanza, sottolineando la particolare carenza di segnalazioni avverse, poiché i farmaci anti-HIV e anti-AIDS, già di per sé altamente tossici, sono suscettibili

di generare effetti prevedibili in relazione allo stato patologico complessivo. Al riguardo, tra i trattamenti di elezione, i farmaci di combinazione antiretrovirale non sono innovativi dal punto di vista farmacologico ma permettono una maggiore *compliance* da parte del paziente, ovvero incrementano il grado di aderenza del paziente a seguire le raccomandazioni cliniche del trattamento medico.

Dopo aver segnalato che la spesa per le terapie farmacologiche aumenta in misura maggiore rispetto al consumo dei farmaci medesimi, fa presente che la registrazione di valori più elevati riguardo alla spesa e ai consumi nelle regioni Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna è direttamente collegata ad una maggiore incidenza delle patologie, anche tenuto conto della movimentazione dei pazienti sul territorio nazionale.

Dopo aver illustrato quindi la composizione della spesa e dei consumi per classi terapeutiche, conclude rendendo noto che l'Agenzia ha recentemente sviluppato un programma di monitoraggio riguardo alla disponibilità di cura anti-HIV nelle diverse regioni, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, nella prospettiva di cogliere eventuali disomogeneità e valutare eventuali profili di interesse per le competenze regolatorie dell'AIFA.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) chiede al dottor Nanni Costa se da parte dei centri trapianti sono seguiti criteri omogenei e le motivazioni per cui risultano accettati o meno determinati organi di cui hanno bisogno pazienti affetti dalla sindrome HIV. Sollecita quindi il rappresentante dell'AIFA a fornire maggiori ragguagli sui criteri di accesso sul territorio nazionale dei farmaci antiretrovirali.

Ad avviso della senatrice RIZZOTTI (*PdL*) potrebbe essere utile ricevere dai soggetti auditi alcuni suggerimenti diretti a potenziare i controlli sui pazienti colpiti dalla sindrome HIV, pur nel rispetto della *privacy*. Analoghe esigenze di monitoraggio dovrebbero essere estese anche alla spesa per i farmaci, con particolare riguardo all'incidenza della migrazione dei pazienti; in particolare, nell'ambito della spesa totale, potrebbe essere utile identificare la spesa per farmaci destinati a donne e bambini.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) chiede quali siano le caratteristiche che devono avere i pazienti affetti da sindrome HIV per accedere alle liste trapiantologiche.

Il presidente TOMASSINI rileva come emergano due problemi tra di loro collegati, quello del diritto all'accesso alle cure ed alla terapia e il diritto alla loro continuità. A suo avviso, rispetto ai dati esposti dal rappresentante dell'AIFA in merito alla composizione della spesa per farmaci anti-HIV per classe terapeutica, affiora una evidente disomogeneità tra le varie regioni; tale dato, di per sé preoccupante, dovrebbe indurre l'AIFA, nella sua componente tecnico-scientifica, ad un maggior approfondimento. In particolare, bisognerebbe comprendere se l'accesso a tali

tipi di farmaci è diversificato sulla base di una valutazione scientifica o ad una motivazione degli stessi pazienti o se, al contrario, è fortemente influenzato da ragioni di tipo economico. In ogni caso, occorre evitare una sorta di «fai da te» nell'accessibilità a tali farmaci.

Per quanto concerne le terapie personalizzate, rileva che in molti casi esse risultano assai costose, senza che tale onerosità sia giustificata dall'effettiva innovazione ed efficacia dei farmaci. In tal senso, chiede una valutazione del rappresentante dell'AIFA in ordine alla possibilità che i farmaci innovativi siano valutati in base ai risultati effettivamente conseguiti, secondo il meccanismo dei *payment by result*.

Il dottor NANNI COSTA evidenzia che nell'accesso alle liste d'attesa per trapianti su pazienti affetti da sindrome HIV occorre tener conto sia delle condizioni della patologia che affligge il malato, sia della concreta disponibilità dei centri trapianti che, ad esempio, devono avere un servizio di infettivologia in possesso di determinate caratteristiche. Peraltro, rispetto al dato rappresentato dalla patologia, mentre l'accessibilità per i pazienti in dialisi risulta in linea di massima più semplice, qualora non sussistano particolari controindicazioni, per il paziente che necessita di un trapianto di fegato, invece, si segue un percorso differente dal momento che tale tipo di trapianto va necessariamente eseguito in una precisa finestra terapeutica.

Le liste di attesa non sono comunque molto lunghe per i pazienti segnalati; tuttavia il quadro potrebbe essere diverso per tutti quei pazienti che invece non sono segnalati al Centro trapianti ed alla rete trapiantologica; pertanto, in questo caso, bisognerebbe preoccuparsi di far sì che tali malati possano effettivamente accedere alla rete.

Infine, fornisce alcune analisi in ordine all'esame dei fattori di rischio cui sono sottoposti i donatori di organi, mettendo in evidenza che il trapianto avente ad oggetto organi con maggiore livello di rischio può essere effettuato in specifiche situazioni, sulla base di un meccanismo di doppio consenso da parte del paziente. Nel riservarsi di inviare dati più dettagliati sui criteri di ammissibilità dei trapianti rispetto alle varie forme di sindrome HIV, sottolinea come i trapianti di cuore e di polmone rappresentino una eccellenza clinica.

Il dottor SIVIERO, in replica ai quesiti emersi nel corso del dibattito, rende noto che dal 2008 è stato attivato presso il Ministero della salute il Sistema di sorveglianza nazionale delle nuove diagnosi di infezioni da HIV, in base al quale anche le infezioni da HIV vengono sottoposte a notifica obbligatoria: sebbene tale Sistema di sorveglianza presenti caratteri di disomogeneità, si ritiene che col progressivo sviluppo dello stesso possano essere acquisiti dati via via più precisi. Resta tuttavia l'esigenza di incentivare le campagne di *screening* sulla sindrome da HIV, in quanto il più delle volte la diagnosi da infezione da HIV interviene in un momento in cui il paziente è già in stato di AIDS conclamato.

Con riferimento alla distribuzione della popolazione, l'avvio a pieno regime di tale Sistema di sorveglianza renderebbe possibile una più precisa modulazione dei dati in base all'età e al sesso dei pazienti, al fine di monitorare la diversa incidenza su donne e bambini: tale dato riveste inoltre una importanza strategica anche ai fini dello sviluppo e della registrazione dei nuovi farmaci.

Per quanto riguarda l'accesso alle terapie, occorre considerare che, anche in un quadro assai differenziato tra le varie regioni, in tutte le realtà territoriali è presente un'adeguata distribuzione delle maggiori classi di farmaci. Al riguardo, si riscontra tuttavia una forte disomogeneità derivante da una penetrazione non così significativa delle ultime categorie di farmaci, anche in considerazione dei profili di carattere economico-finanziario.

Afferma quindi che la personalizzazione dell'approccio terapeutico chiama direttamente in causa il ruolo e la responsabilità del paziente, con particolare riferimento alla *compliance* dello stesso nel seguire una terapia caratterizzata dall'associazione di farmaci, al fine di limitare il rischio di fallimento del primo approccio terapeutico e del relativo passaggio a classi di farmaci più costosi.

Con riferimento al meccanismo *payment by result*, sviluppato principalmente su farmaci oncologici, osserva come esso sia difficilmente applicabile alle categorie di farmaci anti-HIV, poichè l'obiettivo terapeutico non è quello della cura ma quello della cronicizzazione dello stato patologico. Al riguardo, sarebbe a suo giudizio opportuno avviare una riflessione circa le possibili forme di condivisione del rischio (*co-payment*), fermo restando che la questione attiene principalmente alla responsabilità del paziente piuttosto che alla reale efficacia del farmaco.

Conclude rilevando come, nell'ambito della declassificazione dei farmaci dall'ospedale al territorio, siano stati esclusi i farmaci anti-HIV, anche in base alla valutazione manifestate dalle associazioni dei pazienti, affinché i pazienti continuino a mantenere un costante rapporto con la struttura sanitaria. A tale riguardo, condivide tuttavia l'esigenza che tutte le regioni garantiscano parità e continuità d'accesso alle terapie, aspetto ritenuto prioritario per l'Agenzia, anche nella prospettiva di limitare per quanto possibile il passaggio a classi farmaceutiche più costose.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 ottobre 2010

218^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Menia, sulla situazione della gestione dei rifiuti nella regione Campania

Il sottosegretario MENIA fa preliminarmente presente che rispetto alla nuova emergenza rifiuti a Napoli e in Campania il Presidente del Consiglio ha tenuto in data 22 ottobre 2010 una riunione d'urgenza alla quale hanno preso parte il Sottosegretario alla Presidenza, il Sottosegretario alla Protezione civile, il Presidente della regione Campania e i Ministri dell'economia, dell'interno, dell'ambiente e delle pari opportunità. Nel corso della successiva conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha assicurato l'intendimento del Governo di intervenire, a fianco delle istituzioni locali. Si procederà con le strutture istituite con la legge n. 26 del

2010 operanti presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile (Unità stralcio e Unità operativa), che comprendono le medesime risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate alla missione della gestione emergenziale. Tali strutture sono coordinate dal Comandante del comando logistico Sud e vengono allocate a Napoli, presso la sede stessa del comando. La gestione, quindi, verrà assunta anche dai professionisti della protezione civile, che l'avevano gestita nelle prime fasi durante le quali non si era creato nessun problema di miasmi. L'attività sarà diretta dal sottosegretario di Stato Guido Bertolaso, d'intesa con le istituzioni locali. Il Governo intende garantire anche la disponibilità dei fondi per le opere di compensazione che riguardano Terzigno, per un totale di 14 milioni di euro. L'impegno attuale è quello di assicurare che la soluzione data al problema dello smaltimento rifiuti in Campania sia valida e persistente. Il Ministro della salute ha peraltro garantito che in questo momento non ci sono preoccupazioni per la salute dei cittadini. Il sottosegretario di Stato Bertolaso ha assicurato altresì che le cinque discariche consegnate finora hanno ancora una capienza notevole. Dunque non c'è un problema strutturale di mancanza di discariche. Il termovalorizzatore di Acerra sta funzionando ed altre tre discariche verranno aperte prima che le cinque già esistenti si esauriscano. Il problema di Terzigno nasce da un fortissimo disagio della popolazione per il cattivo odore, il passaggio dei camion e la gestione precaria della discarica.

A seguito della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella mattina del 22 ottobre, nello stesso pomeriggio presso la Prefettura di Napoli, è stato aperto un tavolo di mediazione, presenti il sottosegretario di Stato Bertolaso, i presidenti della Regione e della Provincia di Napoli ed i Sindaci dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno e Trecase, nonché i rappresentanti dei comitati antidiscarica. Questi ultimi hanno ribadito da un lato la contrarietà all'apertura della seconda discarica nell'area vesuviana e dall'altro la necessità di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari, in particolare i miasmi avvertiti. Nel corso del predetto incontro, i rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile hanno preannunciato misure dirette ad un alleggerimento, nei giorni successivi, del quantitativo dei rifiuti da conferire presso la discarica di Terzigno, nonché a consentire la completa raccolta dei rifiuti in questo capoluogo. Il Sottosegretario ha assicurato la messa in sicurezza della discarica attualmente in funzione, denominata Cava Sari, facendo presente che l'apertura della seconda discarica prevista in quel territorio, denominata Cava Vitiello, sarebbe stata sospesa in attesa di ulteriori valutazioni. Al riguardo è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro con tecnici, medici, chimici e geologi selezionati anche dagli Enti locali interessati. In un'ulteriore riunione tecnica, svoltasi il 23 ottobre, con il Sottosegretario di Stato e i rappresentanti dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Arpac, nonché tecnici del Dipartimento di Protezione Civile, si è concordato di procedere agli accertamenti e alle verifiche necessarie per adottare le eventuali misure conseguenti e per evitare i disagi riscontrati dai cittadini. Le iniziative adottate per garantire il corretto stoccaggio dei ri-

fiuti e le verifiche tecniche disposte per risolvere i problemi lamentati sono state illustrate ai sindaci interessati accompagnati da esponenti dei comitati locali. I rappresentanti delle Amministrazioni e dei comitati hanno ribadito, da parte loro, la richiesta di soluzioni alternative all'apertura della seconda discarica a Terzigno e la necessità del superamento del criterio della provincializzazione dei rifiuti. In tale quadro, il Presidente della Regione ha avviato, d'intesa con il Sottosegretario, un'opera di sollecitazione nei confronti della Provincia e dei legali rappresentanti delle società incaricate della gestione della discarica finalizzata all'attuazione di tassative prescrizioni per un adeguato stoccaggio dei rifiuti. Ciò al fine di assicurare la piena compatibilità delle operazioni in discarica con le primarie esigenze del contesto urbano interessato. E' stato previsto, in particolare, la riduzione del 20 per cento dei rifiuti da conferire, la copertura giornaliera con terreno vegetale del rifiuto stoccato e teli provvisori, nonché la stabilizzazione progressiva del rifiuto conferito e l'attivazione dell'impianto di biogas e di quello di trattamento del percolato.

L'esecuzione di tali prescrizioni sarà monitorata dal Dipartimento della Protezione civile e dal competente assessorato regionale. Al termine dell'incontro, sulla base delle richieste formulate, è stata definita una proposta di accordo sottoscritta dal sottosegretario Bertolaso, dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dalla Prefettura, che stabilisce la sospensione dei conferimenti in cava Sari per tre giorni, onde consentire la copertura con terreno adeguato, nonché l'avvio dei prelievi tecnici necessari per gli accertamenti di natura sanitaria e ambientale disposti dalle istituzioni. Alle attività dei prelievi dei campioni ed all'analisi dei risultati partecipano tecnici individuati dagli enti locali interessati. Dopo la sospensione, e in attesa degli esiti degli accertamenti di cui sopra, potranno conferire in cava Sari i comuni dell'area vesuviana, fino ad esaurimento della stessa, tranne che in situazioni di accertata criticità. Relativamente a Cava Vitiello ogni determinazione circa l'apertura è sospesa a tempo indeterminato per conseguire ottimali condizioni di compatibilità ambientale e sanitaria del contesto, nell'ottica della migliore tutela della salute e dell'ambiente. Contestualmente è prevista la partecipazione degli enti locali interessati e dei rappresentanti dei cittadini ad un tavolo tecnico con le istituzioni, per la formulazione di proposte utili alle attività istruttorie e propedeutiche alla definizione del piano rifiuti. Si è inoltre raggiunto l'impegno ad avviare in Consiglio regionale un approfondimento sul piano rifiuti, compresa la definizione degli ambiti e sono sospesi con effetto immediato tutte le manifestazioni di protesta, anche allo scopo di consentire la corretta attuazione delle misure sopra previste. I sindaci non hanno sottoscritto il citato accordo, per il dissenso dei propri concittadini che subordinano ogni intesa con le istituzioni all'impegno di queste ultime di non realizzare la seconda discarica, che a loro dire non sarebbe compatibile con la vocazione del Parco nazionale del Vesuvio. L'accordo, come precisato dal Sottosegretario viene eseguito, anche se unilateralmente. Sono infatti in corso le attività programmate per la stabilizzazione del sito di discarica e le attività di verifica della qualità dell'aria, mentre

nella mattinata di oggi saranno avviati gli accertamenti in discarica. I sindaci hanno comunque assicurato che avrebbero sensibilizzato le comunità locali a contenere le proteste per tornare alla normalità. Nella mattinata di ieri si è svolta una riunione in Prefettura per avviare le operazioni di ripristino della viabilità locale, compromessa dalla presenza degli automezzi incendiati e dai materiali utilizzati per bloccare l'accesso in discarica durante le manifestazioni di protesta. Nel pomeriggio, poi, sono stati incontrati i 18 sindaci dei Comuni dell'area vesuviana, per verificare la possibilità di riprendere gli sversamenti nel sito di Terzigno. Dopo ampia discussione si è convenuto di riprendere l'attività di conferimento in discarica a partire da venerdì sera (29 ottobre 2010) in modo da consentire ai sindaci di comunicare ai cittadini gli interventi che si sono attuati per la messa in sicurezza della discarica di Cava Sari. Con riferimento poi alla situazione nel capoluogo, i rifiuti vengono smaltiti presso la discarica di Chiaiano e gli STIR di Giugliano e di Tufino. Ad oggi residua una giacenza di 1.830 tonnellate a fronte delle 2.410 che risultavano il 24 ottobre scorso.

Con riferimento alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra va evidenziato che le prove funzionali hanno evidenziato il raggiungimento degli standard prestazionali, sia in termini di smaltimento di 600.000 tonnellate annue di rifiuto meccanicamente trattato, rispetto a 2.000.000 di tonnellate annue prodotte nell'intera Regione, sia relativamente al profilo di produzione di energia elettrica, nel pieno rispetto delle previsioni di legge, con particolare riguardo alla normativa comunitaria di settore. Specificamente, si è potuto accertare che il livello delle emissioni non solo rispetta i limiti di cui al decreto legislativo n. 133 del 2005, ma anche quelli assai più rigorosi stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745 del 2009, coerentemente con quanto previsto dall'allegato 1) della direttiva 96/61/CE e dal decreto legislativo n. 59 del 2005. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, allo scopo di garantire la più ampia informazione nei confronti della popolazione relativamente all'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento agli aspetti di compatibilità ambientale, è stata disposta la costituzione dell'Osservatorio ambientale di Acerra, che da quasi un anno svolge regolarmente le proprie attività. Oltre all'impianto di Acerra, il decreto-legge n. 90 del 2008, convertito dalla legge n. 123 del 2008, prevede la realizzazione anche di impianti di termovalorizzazione nel comune di Santa Maria La Fossa (in provincia di Caserta), nel comune di Salerno e nel comune di Napoli. Inoltre, l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, introdotto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 172 del 2008, prevede la realizzazione di un ulteriore impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, da realizzarsi previa verifica dell'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania e la cui ubicazione deve essere definita dal Sottosegretario, sentiti gli enti locali competenti. Sono state perfezionate le procedure per il trasferimento delle aree ove allocare l'im-

pianto da parte della regione Campania al comune di Napoli e risultano in via di ultimazione le attività propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara.

Il decreto legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, disciplina le modalità del subentro delle Amministrazioni provinciali nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, prevedendo l'istituzione di due strutture dipartimentali – Unità stralcio e Unità operativa – di cui l'ultima con particolari compiti di supporto e di affiancamento alle Amministrazioni territoriali in termini funzionali al detto subentro. L'Unità operativa ha, in particolare, coordinato ed organizzato i flussi dei rifiuti in funzione delle esigenze ricettive dei singoli impianti, trasferendone la competenza alla regione Campania, a far data dall'ottobre 2010. L'unità operativa, in funzione della qualificazione dei siti utilizzati per la gestione dei rifiuti quali aree di interesse strategico nazionale, ha altresì assicurato la salvaguardia degli stessi mediante l'impiego e l'organizzazione del dispositivo militare all'uopo destinato. Per quanto riguarda le attività di accertamento della massa attiva e passiva facenti capo agli uffici dell'Unità stralcio, si è proceduto alla certificazione dei crediti vantati dalla medesima Unità nei confronti dei comuni della regione Campania in relazione al ciclo dei rifiuti ed alla relativa trasmissione al Ministero dell'economia per la definizione dei criteri e delle modalità per il recupero delle somme dovute dai comuni campani alla struttura del Sottosegretariato di Stato. In ordine all'accertamento della massa passiva, è stato predisposto l'avviso pubblico per la formazione della stessa, in funzione della successiva predisposizione dei piani di estinzione dei debiti. In attuazione delle disposizioni normative vigenti, tutte le province campane hanno costituito apposite società provinciali per la gestione di tutte le attività connesse al ciclo dei rifiuti da effettuare, nelle more dell'adozione degli atti programmatici di competenza delle Amministrazioni campane, sulla base delle indicazioni adottate dal Sottosegretario di Stato in data 20 ottobre 2009. Le società provinciali sono subentrate nei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica in termini di continuità rispetto a quanto realizzato dalla anzidetta Struttura. Sotto il profilo infrastrutturale, il 2009 ha rappresentato l'anno cruciale per quanto riguarda il definitivo superamento delle gestioni straordinarie ed il ritorno alla gestione ordinaria, comportante una progressiva riassunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni territoriali campane, che tornano ora a svolgere i compiti loro assegnati dalla normativa vigente. Un assistito e progressivo rientro nell'ordinario, unitamente all'azione di risanamento fin qui condotta, costituisce il necessario presupposto affinché gli Enti locali, riappropriandosi dei propri ambiti, non lascino spazi privi di governo, laddove la criminalità organizzata, da sempre interessata alla gestione illecita dei rifiuti, ha storicamente proliferato. Si può senz'altro constatare, come rappresentato nel corso di questa relazione, che i decisivi passi verso questo nuovo cammino, sono stati proficuamente avviati. Questo nuovo iter è poi sostenuto dalle scelte operate dal Governo negli ultimi tempi, che autorizzando tutta una serie di iniziative ha fornito adeguate e pronte risposte per il defini-

tivo superamento dell'emergenza. È il caso di evidenziare l'importante contributo reso anche dai Ministeri dell'istruzione e dell'ambiente, promotori di iniziative a carattere divulgativo volte a responsabilizzare la popolazione sul rispetto dell'ambiente e, più in particolare, del proprio territorio. A tali iniziative di carattere educativo, si sono necessariamente dovute affiancare discipline sanzionatorie speciali così come stabilite dal decreto legge n. 172 del 2008, volte, sostanzialmente, ad inasprire le pene in relazione ad una serie di condotte già sanzionate, in via ordinaria, dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Sul punto sembra opportuno sottolineare l'efficace attività posta in essere dalle forze di polizia, che ha consentito l'arresto di circa 1.000 persone ed il sequestro di molteplici mezzi utilizzati per la conduzione delle illecite attività. Nella regione Campania, rispetto ad una produzione annua di rifiuto indifferenziato che nell'anno 2007 si attestava su circa 2.600.000 tonnellate annue, vengono attualmente prodotte meno di 2.000.000 di tonnellate annue, che possono essere integralmente trattate, con una capacità di termovalorizzazione presso l'impianto di Acerra pari al 30 per cento, e con la possibilità di conferimento presso i siti di discarica attivati per il rimanente 70 per cento, con autonomia complessiva conseguita superiore a tre anni.

A fronte di tali tangibili positivi risultati, deve tuttavia registrarsi una situazione di criticità, interessante la regione Campania, di natura economico-finanziaria ed occupazionale non afferente ai precipui compiti di protezione civile, scaturente da difficoltà delle Amministrazioni campane a subentrare nei termini di legge nel complesso delle attività di competenza. In particolare, si sono constatate la mancata attivazione dei processi di organizzazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la mancata predisposizione di iniziative volte ad assumere la gestione dei siti e degli impianti ricadenti negli ambiti territoriali provinciali, il mancato avviamento delle opere di completamento, ampliamento e accessorie degli interventi infrastrutturali realizzati dalla struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, nonché la mancata attuazione delle procedure amministrativo-contabili afferenti al computo e alla riscossione della TARSU e della TIA, rendendo in tal modo impossibile azionare i meccanismi che la normativa vigente ha previsto per consentire la copertura economica integrale del costo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti. A ciò deve poi aggiungersi la difficile problematica occupazionale relativa ai lavoratori delle compagnie consortili. Queste ultime criticità sono ascrivibili alla mancata disponibilità finanziaria in capo ai consorzi di bacino in liquidazione, costretti a proseguire la gestione a causa del complesso subentro delle Province, delle occorrenti risorse finanziarie per la corresponsione degli emolumenti mensili spettanti ai medesimi lavoratori, e ciò a causa, peraltro, dell'inadempienza delle Amministrazioni comunali nel pagamento delle quote consortili, nonché alla difficoltosa gestione degli esuberanti, previsti dalla vigente normativa (articolo 13 decreto-legge n. 195 del 2009). Da parte della Giunta regionale campana è stato segnalato altresì che parte delle problematiche sollevate dai sindaci e dalle popolazioni delle località ospitanti siti di discarica sono esasperate dalla mancata

attuazione dell'accordo di programma in materia di compensazioni ambientali sottoscritto dal Ministero dell'ambiente nel luglio 2008 in occasione del primo Consiglio dei Ministri tenutosi a Napoli. Il suddetto accordo, dal quale è derivata la sottoscrizione di 37 accordi operativi con altrettanti Comuni, non ha trovato ad oggi copertura finanziaria nonostante i numerosi solleciti al Ministero dell'economia, al Ministero dello sviluppo economico ed al CIPE formulati direttamente dal Ministro dell'ambiente. L'argomento è stato discusso da ultimo in una riunione del CIPE nella quale il Ministero dell'ambiente ha chiesto l'inserimento dell'assegnazione nell'ordine del giorno ed in tale occasione il Ministro dell'economia si è riservato un approfondimento. Ricorda infine che il Governo ha assunto l'impegno ad effettuare le compensazioni ambientali stabilite.

Il senatore DE LUCA (*PD*), dopo aver osservato che anche dalle odierne comunicazioni del sottosegretario Menia si evince che in Campania è in atto una nuova drammatica emergenza rifiuti, rileva che stupisce non poco il fatto che il Governo preferisca continuare ad aprire nuove discariche invece che dare attuazione all'impegno, contenuto nell'ordine del giorno approvato dal Senato il 9 luglio del 2008, di utilizzare a fini di smaltimento le 691 cave abbandonate e le numerose cave dismesse presenti nel territorio campano. Il passaggio ad una gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti in Campania esige che venga finalmente affrontato il nodo della presenza della criminalità organizzata, che sia rivista la scelta della provincializzazione compiuta con il decreto legge n. 195 del 2009, che si instauri finalmente un rapporto leale ed aperto con il territorio e la sua popolazione e che si dia soluzione all'emergenza sociale rappresentata dai consorzi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver deplorato l'assenza dei senatori dei Gruppi di maggioranza, fa presente che rispetto alla gravità del dramma dei rifiuti campani appare del tutto irresponsabile l'atteggiamento del Governo, i cui esponenti forniscono ogni giorno dati e cifre contraddittori sulla situazione in Campania. In particolare va sottolineato che oggi ad Acerra il Presidente del Consiglio ha diffuso il falso dato secondo il quale il locale termovalorizzatore funziona all'84 per cento; dato che contrasta apertamente anche con l'informazione fornita dal sottosegretario Menia riguardo il fatto che una delle linee di quel termovalorizzatore non ha mai funzionato ed un'altra funziona e ha funzionato a singhiozzo. Il Governo dovrebbe finalmente rispettare la verità dei fatti e fornire informazioni veritiere ed univoche ai cittadini anche sul tema delle compensazioni, sul quale tanto ha insistito in questi giorni il Presidente del Consiglio, che ha annunciato uno sforzo straordinario per fare arrivare al comune di Terzigno 14 milioni di euro di compensazioni, quando invece la verità è che quello sforzo, qualora fosse effettivamente compiuto, risulterebbe comunque di gran lunga inferiore, tenendo conto della quantità di rifiuti ospitati nella discarica di Terzigno, alla somma che in Italia riceve qualunque comune che ospita una discarica. Parimenti il Governo, con di-

gnità e responsabilità dovrebbe riconoscere la verità per cui la scelta della rigida provincializzazione è destinata a rivelarsi fallimentare nella concreta situazione campana e dovrebbe, conseguentemente, assumere una nuova iniziativa legislativa che riconosca sia l'impraticabilità di quella scelta, sia le differenze esistenti tra le diverse realtà comunali della Campania non sottraendo più gli importi della TARSU ai comuni virtuosi sul terreno della differenziata. Dopo aver sottolineato la necessità che il Governo presenti al Parlamento una relazione dettagliata sulle spese sostenute in tutti questi anni dal Commissariato per l'emergenza rifiuti, osserva che l'emergenza attualmente in corso non si risolverà in qualche settimana; per giungere alla realizzazione di una gestione dei rifiuti sufficientemente adeguata sono necessari alcuni anni e una assunzione di responsabilità che superi finalmente la semplicistica e fragile tattica propagandistica di fornire cifre e numeri non veritieri.

La senatrice MAZZUCONI (PD) fa presente che il sistema di gestione dei rifiuti operante in Campania, basato sulle discariche e su un unico termovalorizzatore funzionante solo in parte, risulta estremamente costoso, per le scelte tecniche ed organizzative che lo caratterizzano, e assolutamente inidoneo a soddisfare le necessità della Regione. Il Governo dovrebbe rendere pubblico il dato rappresentato da quanto il sistema campano di gestione dei rifiuti è sinora costato ai cittadini italiani, tanto più che anche l'annunciato sforzo per le compensazioni in favore del comune di Terzigno rischia di apparire come un'ulteriore manifestazione della complessiva irrazionalità di quel sistema.

Il presidente D'ALÌ rileva che sicuramente il Governo non mancherà di fornire al Parlamento una completa informazione sulla gestione commissariale al termine delle attività affidate alle Unità operativa e stralcio. Il modello di gestione dei rifiuti definito dai più recenti provvedimenti normativi sull'emergenza Campania non è stato in realtà ancora compiutamente sperimentato, mentre occorre riconoscere che il modello precedente, incentrato sul ruolo dei comuni, ha dato esiti assai diversi da comune a comune. Qualora il Governo decidesse di assumere una nuova iniziativa normativa, è auspicabile che con essa si disciplini un meccanismo di supplenza che consenta di intervenire, in un contesto di coinvolgimento degli enti locali, non appena inizi a manifestarsi una difficoltà di funzionamento del ciclo di gestione dei rifiuti. Dopo aver osservato che la termovalorizzazione costituisce un elemento irrinunciabile di un efficiente sistema di gestione dei rifiuti campani, rileva che l'indirizzo fornito dal Senato con l'ordine del giorno del 9 luglio 2008 non è stato ignorato dal Governo, come dimostra il fatto che i siti delle nuove discariche insistono per lo più su cave, anche se è indubbio che la regione Campania deve elaborare un nuovo piano rifiuti capace di scongiurare il ripetersi di situazioni di difficoltà e di emergenza e che, in quella sede, dovrà essere debitamente considerata anche la necessità di utilizzare le cave abbandonate e dismesse.

Il sottosegretario MENIA, dopo aver osservato che l'odierna emergenza è quantitativamente e qualitativamente assai diversa da quella di due anni fa, fa presente che personalmente egli non auspica l'adozione di un nuovo provvedimento normativo sulla gestione dei rifiuti in Campania, dato che la fine dell'emergenza sancita con il decreto-legge n. 195 del 2009 non può che comportare il passaggio all'ordinarietà delle funzioni e delle responsabilità delle autonomie territoriali. Ricorda quindi che in questo momento il termovalorizzatore di Acerra non funziona a pieno regime a causa dello svolgimento di attività di manutenzione programmata e che anche la seconda discarica di Terzigno era già prevista dal decreto-legge n. 195 del 2009 e rileva che le proteste della popolazione locale sono state causate dai miasmi e dagli odori provocati dalla cattiva gestione della discarica già attiva. Fa presente, infine, che la scelta della provincializzazione è stata a suo tempo richiesta dalle stesse province campane e che il Governo adempierà, nei tempi previsti dalle disposizioni di legge, all'obbligo relativo alla presentazione al Parlamento di una relazione sulle spese sostenute al Commissariato per l'emergenza rifiuti.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il sottosegretario Menia per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 28 ottobre 2010

120^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito della discussione generale congiunta, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2010.

La PRESIDENTE informa che, relativamente al disegno di legge comunitaria 2010, sono state presentate 79 proposte emendative e 9 ordini del giorno.

Comunica, quindi, che, sulla base dei principi che reggono il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi a tale disegno di legge – da lei rievocati, peraltro, nella seduta del 20 ottobre scorso – sono stati dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: 5.0.1, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.11, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8.

La Presidente propone, quindi, che venga fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti per la giornata di mercoledì 3 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE ricorda, infine, che fino a questo momento, sempre in merito all'Atto Senato 2322, sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti, salvo la 1^a, la 2^a, la 3^a e la 5^a.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap* (n. COM (2010) 482 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare il provvedimento in titolo la senatrice FONTANA (PD), relattrice, rileva che la vendita allo scoperto (*short selling*) si concretizza in una operazione con la quale una persona fisica o giuridica vende un titolo che non possiede con l'intenzione di riacquistare un titolo identico in un momento successivo; essa riguarda soprattutto titoli azionari ma può interessare anche altri tipi di strumenti finanziari, e rappresenta una prassi ormai consolidata nella maggior parte dei mercati finanziari.

Il *credit default swap* (CDS), invece, è un prodotto derivato che offre una forma di assicurazione nei confronti del rischio di inadempimento (*credit default*) associato ad un titolo obbligazionario societario o sovrano. In sostanza, a fronte del pagamento di un premio annuale, l'acquirente è protetto dal rischio di inadempimento del soggetto di riferimento (che va sempre indicato nel contratto) da parte del venditore.

In condizioni normali di mercato, le vendite allo scoperto contribuiscono a rendere i mercati più efficienti: esse infatti garantiscono liquidità ai mercati e consentono agli investitori di agire quando ritengono un titolo sopravvalutato, portando a un sistema di prezzatura dei titoli più efficiente, contribuendo a ridurre le bolle dei prezzi e fungendo da indicatore tempestivo di eventuali problemi sottostanti relativi a un emittente di titoli.

In alcune situazioni si può, tuttavia, ritenere che le vendite allo scoperto comportino una serie di rischi potenziali. Ad esempio, in condizioni estreme di mercato, esiste il rischio concreto che la vendita allo scoperto possa provocare un'eccessiva spirale al ribasso dei prezzi, che potrebbe portare a un mercato disordinato e a rischi di carattere sistemico. Inoltre, in caso di insufficiente trasparenza in merito a posizioni corte, le autorità di regolamentazione potrebbero non essere in grado di monitorarne l'utilizzo in relazione a scorrette strategie di mercato. La mancanza di trasparenza può portare altresì ad asimmetrie informative se gli altri partecipanti al mercato non sono adeguatamente informati in merito alla misura in cui le vendite allo scoperto stanno influenzando i prezzi.

Osserva, inoltre, che la vendita allo scoperto di strumenti finanziari utilizzata nell'ambito di una strategia scorretta, ad esempio un suo uso combinato con la diffusione di notizie false allo scopo di far scendere il prezzo di un titolo (aggiotaggio), è già vietata dalla direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato. Manca però una normativa europea che si occupi dei rischi potenziali che potrebbero derivare da vendite allo scoperto non scorrette.

Passando ad esaminare, nello specifico, la proposta di direttiva in esame, la relatrice fa notare che essa trae il proprio fondamento dalla comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 «Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile», nella quale l'esecutivo di Bruxelles dichiarava l'intenzione di proporre misure adeguate sulle operazioni di vendita allo scoperto e sui CDS in base ai risultati di uno studio dettagliato sul funzionamento dei mercati finanziari e in particolare del debito sovrano.

La proposta rappresenta il risultato di un intenso dialogo e di consultazioni con tutte le principali parti in causa, tra cui le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari e i partecipanti al mercato. Essa tiene conto di una relazione predisposta e adottata dal Gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari (ESME), su richiesta della Commissione, nonché degli esiti di una consultazione pubblica svoltasi dal 14 giugno al 10 luglio 2010, cui hanno contribuito anche il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia.

La base giuridica della proposta risiede nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione ritiene che il carattere transfrontaliero dei problemi connessi alle vendite allo scoperto imponga l'adozione di una legislazione di base a livello dell'Unione. Eventuali risposte divergenti degli Stati membri alle questioni relative alle vendite allo scoperto porrebbero il rischio di una certa arbitrarietà, inducendo gli investitori ad aggirare le restrizioni vigenti in una giurisdizione effettuando le operazioni in un'altra. Al riguardo, la relatrice precisa che la proposta in oggetto interviene a completare un impianto normativo costituito dalla direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, dalla direttiva 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza (che prevede la comunicazione di posizioni lunghe importanti), e dalla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), e che tale completamento può essere ottenuto più efficacemente attraverso norme comuni UE.

La proposta, inoltre, copre tutti gli strumenti finanziari ma prevede una risposta proporzionata ai rischi rappresentati dalla vendita allo scoperto di strumenti diversi.

Nel caso di strumenti come i titoli azionari e i derivati relativi a titoli azionari, le obbligazioni sovrane e i relativi derivati, e i CDS relativi a emittenti sovrani, per i quali sono più frequenti i casi di posizioni corte ed esistono rischi e preoccupazioni facilmente identificabili, vengono applicati obblighi di trasparenza e obblighi relativi alle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita.

Per quanto concerne più nel dettaglio la trasparenza, per le società aventi azioni ammesse alla negoziazione in una sede nell'Unione, è previ-

sto un modello a due livelli: ad una soglia più bassa, la notifica di una posizione corta deve essere fatta in via privata all'autorità di regolamentazione, mentre a una soglia più alta le posizioni corte devono essere comunicate al mercato. È altresì previsto che le «posizioni corte nette» relative a emittenti di debito sovrano nell'UE vengano sempre comunicate in via privata alle autorità di regolamentazione, per consentire alle stesse di verificare se tali posizioni creino rischi sistemici o vengano utilizzate per finalità non corrette.

Per le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano senza provvista di titoli garantita (cosiddette vendite *uncovered* o *naked*), viene previsto che le persone fisiche o giuridiche che effettuano vendite allo scoperto di questi strumenti debbano, al momento della vendita, aver preso a prestito gli strumenti in questione, aver concluso un accordo per prenderli in prestito o aver concluso altri accordi che garantiscano che il titolo possa essere preso a prestito in modo da poter procedere al regolamento alla data prevista.

Viene previsto un regime di esenzione nel caso di vendite allo scoperto di azioni di una società il cui mercato azionistico principale si trovi al di fuori dell'Unione e nel caso di attività di *market making*, vale a dire «attività di un'impresa di investimento o di un soggetto di un paese terzo o di un'impresa locale che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario».

Gli articoli da 16 a 25 della proposta prevedono che, in caso di sviluppi negativi che potrebbero costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato in uno Stato membro o nell'Unione europea, le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri temporanei per esigere una maggiore trasparenza o imporre limitazioni alle vendite allo scoperto o alle operazioni su CDS, o imporre limiti alle persone fisiche e giuridiche per quanto riguarda le operazioni sui derivati. La proposta introduce altresì varie norme procedurali dirette a fare in modo che alle altre autorità competenti venga comunicato se l'autorità competente di uno Stato membro intende adottare misure eccezionali in relazione alle vendite allo scoperto. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) esercita un ruolo essenziale di coordinamento, ed è chiamata a verificare che le misure adottate siano necessarie e proporzionate, e a esprimere un parere sulle stesse.

I poteri a disposizione delle autorità competenti per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni sui CDS e altre operazioni prevedono misure temporanee, di una durata da uno a tre mesi, che possono essere prorogate per un massimo di tre mesi alla volta, sempre previo parere dell'ESMA.

La proposta prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino norme relative a misure amministrative, sanzioni e misure pecuniarie necessarie per l'attuazione e l'effettiva applicazione del regolamento.

La relatrice, infine, rileva che la proposta di regolamento conferisce alla Commissione europea un'ampia delega per la piena attuazione del re-

lativo impianto normativo. Con le procedure delineate dall'articolo 290 del TFUE, la Commissione può, tra l'altro, e a tempo indeterminato: specificare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto (articolo 2); specificare quando si ritiene che una persona fisica o giuridica detenga un'azione o uno strumento di debito o una posizione corta netta (con relativo metodo di calcolo), e quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati (articolo 3); specificare i casi nei quali un'operazione su CDS è considerata a copertura di un rischio di inadempimento e il metodo di calcolo della relativa posizione scoperta (articolo 4); modificare, «tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari», le soglie di notifica di importanti «posizioni corte nette» alle autorità di regolamentazione (articolo 5) e al pubblico (articolo 7), nonché le soglie di notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano e in CDS (articolo 8); adottare una serie di standard tecnici di esecuzione in tema di esenzioni e di limitazioni in via eccezionale delle vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di calo significativo del prezzo.

Secondo la relatrice, si tratta, evidentemente, di poteri assai penetranti, che sarebbe difficile considerare accessori rispetto al contenuto del regolamento. Più in particolare, la modifica delle definizioni e delle soglie di notifica sembra atteggiarsi ad elemento sostanziale di trasformazione della natura stessa dell'atto legislativo oggetto di delega.

Ricorda, in proposito, che alla consultazione pubblica svoltasi nei mesi di giugno-luglio 2010, hanno partecipato, con due articolati contributi, il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia. Entrambe le istituzioni nazionali, nel riconoscere l'utilità e l'importanza di un approccio coordinato a livello dell'Unione teso a limitare le pratiche speculative, sottolineano l'importanza delle vendite allo scoperto (anche *naked*) come regolatori del mercato e il rischio che una loro limitazione costituisca un fattore negativo e introduca elementi di sbilanciamento, nonché di ridotta liquidità dei mercati.

Più nel dettaglio, tanto il Ministero dell'Economia quanto la Banca d'Italia evidenziano come la notifica di «posizioni corte» importanti dovrebbe essere limitata alle situazioni di emergenza, e dovrebbe essere indirizzata alle sole autorità di regolamentazione. Le due istituzioni in questione sono, invece, favorevoli all'introduzione di una disciplina generale volta a scoraggiare le vendite allo scoperto *naked*, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di copertura insufficiente.

In generale, entrambi gli enti sono favorevoli all'introduzione di una più netta distinzione procedurale per tipologia di strumento, prevedendo due discipline per più versi distinte a seconda che gli strumenti oggetto di vendita allo scoperto siano azioni o titoli di Stato e lasciando agli Stati membri un maggior margine operativo nella gestione dei secondi, anche in considerazione dell'incidenza degli interventi normativi proposti sulla struttura e l'evoluzione del debito pubblico.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (n. COM (2010) 537 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore FLERES (*PdL*), relatore, affermando che il Regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce norme generali per il sostegno dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, creando una strategia coerente, basata su piani strategici nazionali elaborati in conformità con i piani strategici comunitari.

Secondo tale strategia, la politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 viene incentrata intorno a tre aree tematiche (assi): miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale. In base al «principio di condizionalità», l'erogazione del sostegno per alcune delle misure previste dagli assi è legata al rispetto delle norme relative ai criteri di gestione obbligatori e al mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, con possibilità di riduzione degli importi in caso di inadempienze.

La proposta in esame introduce alcune norme volte ad adeguare tali poteri alle disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di atti delegati e di atti esecutivi, nonché a semplificare alcune procedure.

Per quanto riguarda gli atti delegati, questi sono atti introdotti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) modificato dal Trattato di Lisbona e vengono utilizzati per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Con la proposta in oggetto, la Commissione europea prevede che le venga conferito questo potere di delega, a volte in sostituzione della procedura di comitatologia, in un numero considerevole di casi: per disporre misure specifiche dell'UE atte ad assicurare che gli interventi del FEASR siano coerenti con gli altri strumenti di finanziamento dell'UE; per fissare condizioni specifiche relative alle misure previste dai singoli assi, al fine di garantire un utilizzo efficace e coerente dei fondi; per definire criteri atti a garantire la coerenza delle misure con le politiche e le priorità dell'UE; per derogare alla norma che vieta che il sostegno del FEASR sia concesso a favore di misure sovvenzionabili dalle organizzazioni comuni di mercato; per stabilire una soglia di flessibilità che consenta agli Stati membri di spostare i finanziamenti del FEASR da un asse all'altro; per fissare norme recanti principi che disciplinano i controlli da parte degli Stati membri; per stabilire l'applicazione coerente delle riduzioni e delle esclusioni dai pagamenti erogati nell'ambito del secondo asse, a causa del mancato rispetto dei requisiti richiesti; per adottare condizioni relative al tasso

di partecipazione per l'assistenza tecnica e per l'allocazione di fondi per le reti rurali nazionali, ovvero l'insieme di organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale; per fissare sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti in materia di valutazione da parte degli Stati membri per ciascun programma di sviluppo rurale; per fissare le condizioni specifiche, in materia di ammissibilità delle spese, per il cofinanziamento degli abbuoni di interessi e di altre operazioni di ingegneria finanziaria, per l'adozione di misure transitorie specifiche; per fissare il contributo minimo del sostegno per i settori produttivi di scarso rendimento a Malta.

In proposito, il relatore, osserva che la proposta conferisce il potere di delega alla Commissione europea a tempo indeterminato, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 290 che sancisce che gli atti legislativi «delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere». La proposta fissa, invece, un potere di revoca da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, concedendo il termine di due mesi dalla notifica dell'atto delegato per sollevare obiezioni, allo scadere dei quali vige il meccanismo del silenzio assenso.

Quanto agli atti di esecuzione, essi sono adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 291 del TFUE, invece che dagli Stati membri, quando l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione necessita di condizioni di uniformità, al fine di evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni. La proposta in esame conferisce all'Esecutivo europeo potere di adottare atti di esecuzione nei seguenti casi: per fissare le norme relative all'aggiornamento, da parte degli Stati membri, dei piani strategici nazionali; per adottare condizioni uniformi ai fini della presentazione, sempre da parte degli Stati, dei piani di sviluppo rurale; per fissare le norme relative alle richieste di revisione degli stessi; per estendere la durata degli impegni dei programmi, di norma compresi tra i cinque e i sette anni, relativi al secondo asse in particolari situazioni; per la designazione delle zone ammissibili al sostegno di cui al secondo asse; per ripartire annualmente tra gli Stati membri gli importi del FEASR; per fissare condizioni uniformi in materia di controlli da parte degli Stati membri; per adottare un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale; per adottare condizioni uniformi per il funzionamento del sistema di scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri.

Per ultimo, il relatore si sofferma sulle modifiche atte a semplificare la normativa e a ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri, che riguardano: la riduzione da tre a due, entro il 2014, delle relazioni redatte dagli Stati membri sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale; la conseguente riduzione a due delle relazioni di sintesi redatte dalla Commissione europea sull'attuazione dei piani strategici nazionali e dei piani strategici comunitari; l'estensione del sostegno di cui all'asse uno anche alle associazioni di produttori, escluso il settore ortofrutticolo; la facilitazione del ricorso più personalizzato ai servizi di consulenza, prevedendo che esso dovrà riguardare alcuni ma non tutti gli aspetti contem-

plati dalla normativa vigente – criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ambientali nell’ambito del principio di condizionalità, nonché requisiti in materia di sicurezza sul lavoro; l’inclusione al sostegno di cui al secondo asse delle zone agricole oggetto della rete Natura 2000 volta a promuovere la gestione di elementi di paesaggi che rivestono importanza per la flora e per la fauna, nonché di altre aree natura.

Nel concludere la sua illustrazione, il relatore segnala la semplificazione delle procedure nell’ambito del rispetto del principio di condizionalità, evidenziando che la normativa vigente prevede che in caso di inadempienza da parte degli agricoltori, gli Stati membri possano decidere di non provvedere alla riduzione o all’esclusione degli importi erogabili se l’importo considerato è inferiore a 100 euro, lasciando alle autorità competenti il compito di verificare, l’anno seguente, che l’agricoltore inadempiente abbia posto rimedio alla situazione.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (n. COM (2010) 539 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’atto in titolo il senatore FLERES (*PdL*), relatore, rilevando che il Regolamento 73/2009 reca norme comuni per i pagamenti diretti agli agricoltori e istituisce un regime di sostegno al reddito per gli agricoltori indipendentemente dalla loro produzione (cosiddetto «Pagamento unico» che sostituisce gli aiuti legati alla produzione, i cosiddetti aiuti «accoppiati»), prevedendo un regime semplificato e transitorio per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004. Infine, istituisce regimi di sostegno speciali per alcune tipologie di produzione (riso, patate da fecola, sementi, cotone, frutta a guscio ecc), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di concedere premi e premi supplementari (ad esempio per allevatori di carni ovine e caprine e per quelli di carni bovine).

Il relatore ricorda, quindi, che il citato Regolamento, relativamente alle disposizioni generali relative ai pagamenti diretti, afferma il «principio di condizionalità», in base al quale i pagamenti sono legati al rispetto delle norme relative al rispetto di criteri di gestione obbligatori, al mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, con possibilità di riduzione in caso di inadempienze. Inoltre, prevede: una riduzione degli importi (modulazione) fino al 2012; un sistema di consulenza per gli agricoltori; un sistema integrato di gestione e controllo per verificare le domande di aiuto, controllare che i pagamenti siano effettuati correttamente e verificare le informazioni fornite dagli agricoltori. Per quanto riguarda il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico, esso è erogato sulla

base di un «diritto» per ettaro ammissibile agli agricoltori che hanno goduto in precedenza di determinati aiuti diretti. Lo stesso Regolamento 73/2009 concede agli Stati membri la possibilità di costituire una riserva nazionale, utilizzata ad esempio per elargire aiuti ai nuovi agricoltori, nonché di ricorrere ad un'attuazione parziale del sistema di pagamento unico, consentendo che una parte dell'aiuto sia accoppiato e versato sotto forma di pagamento supplementare in funzione della produzione. In questo contesto, esso conferisce alla Commissione europea alcuni poteri per attuare, spesso mediante la procedura di comitatologia, una parte delle disposizioni in esso contenute.

La proposta in esame, invece – prosegue il relatore – introduce alcune norme volte ad adeguare tali poteri alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di atti delegati e atti esecutivi, prevedendo, inoltre, norme relative alla semplificazione di alcune procedure.

Circa le modifiche riguardanti l'introduzione di atti delegati, egli ricorda, innanzitutto, che questi sono atti introdotti dall'articolo 290 del TFUE modificato dal Trattato di Lisbona e vengono utilizzati per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. La proposta in esame prevede il ricorso ad essi in numero considerevole di casi, tra cui in materia di: modulazione degli importi dei pagamenti, in particolare per l'applicazione della base di calcolo e i criteri per l'assegnazione degli importi risultanti da essa; consulenza aziendale; sistema integrato di gestione e controllo, ad esempio per il calcolo delle riduzioni dovute alla condizionalità e per una definizione armonizzata della base per il calcolo dell'aiuto; diritti all'aiuto per il pagamento unico, ovvero per l'ammissibilità degli agricoltori e l'assegnazione dei diritti attinti alla riserva nazionale; attuazione del regime di pagamento a livello regionale e attuazione parziale; diritti all'aiuto per i nuovi Stati membri; integrazione dei pagamenti accoppiati nel regime di pagamento unico, mediante fissazione di norme per l'accesso ai pagamenti, e per l'importo da assegnare; regimi di aiuto speciale, relativamente alle norme riguardanti le superfici minime, la semina e la coltivazione di determinate colture (riso, patate da fecola, frutta a guscio, sementi, prodotti ortofrutticoli, ecc); concessione di aiuto per il cotone, per l'utilizzo dei diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine nell'ambito della riserva nazionale, e per i pagamenti per i bovini, ad esempio per l'ammissibilità al premio per vacca nutrice e a quello per l'abbattimento.

La Commissione europea propone il ricorso agli atti delegati anche per modificare l'elenco dei regimi di sostegno contenuto nell'allegato I, nonché per modificare alcune definizioni, in particolare la definizione di: «cereale» contenuta nell'allegato V ai fini della ripartizione degli importi generati dalla modulazione; «sementi di base» e di «sementi certificate» nell'ambito dei regimi specifici di aiuto; definizioni specifiche nell'ambito del regime di aiuto per i prodotti ortofrutticoli e per i frutti rossi.

Il relatore si sente, inoltre, in dovere di puntualizzare che la proposta conferisce il potere di delega alla Commissione europea a tempo indeter-

minato, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 290 che sancisce che gli atti legislativi «delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», pur fissando un potere di revoca da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, concedendo il termine di due mesi dalla notifica dell'atto delegato per sollevare obiezioni, allo scadere dei quali vige il meccanismo del silenzio assenso.

Per quanto riguarda gli atti di esecuzione, questi sono adottati, a norma dell'articolo 291 del TFUE, dalla Commissione europea, invece che dagli Stati membri, quando l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione necessita di condizioni di uniformità.

Relativamente, invece, ai pagamenti diretti, la Commissione europea si avvarrebbe di tali atti per: rivedere i massimali nazionali degli importi erogati su base annua, di cui all'allegato IV del Regolamento; assegnare gli importi derivanti dalla modulazione; adottare norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale; adottare norme riguardanti lo svolgimento delle verifiche e dei controlli in materia di condizionalità; stabilire aspetti essenziali e requisiti qualitativi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; stabilire norme relative alla presentazione delle domande di aiuto; disciplinare deroghe riguardanti la tempistica per l'erogazione dei pagamenti in casi di eccezionalità.

Per quanto concerne, inoltre, i pagamenti unici, il ricorso agli atti di esecuzione è previsto, tra l'altro, per: adeguare i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento; adottare misure relative al versamento nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non utilizzati; attuare norme riguardanti alcuni tipi di sostegno specifico, riservato a determinate condizioni.

Relativamente ai regimi di aiuto speciale, la Commissione europea ricorrerebbe agli atti di esecuzione in svariati casi, ad esempio per: calcolare i coefficienti per le riduzioni in caso le superfici dichiarate ai fini dell'assegnazione degli aiuti speciali superino quelle ammissibili; adottare norme in merito alla stesura delle domande, delle dichiarazioni e alla presentazione dei documenti ai fini dell'ottenimento di premi supplementari; adottare misure riguardanti il trasferimento e la cessione temporanea dei diritti al premio; per determinare alcuni massimali nazionali, ad esempio quello relativo all'importo dei premi all'abbattimento.

Il relatore spiega, infine, per quanto attiene alle norme relative alla semplificazione di alcune procedure, queste riguardano, soprattutto, la verifica del rispetto del principio di condizionalità. Infatti, attualmente, per permettere tale verifica gli agricoltori sono tenuti a dichiarare tutte le superfici della propria azienda, anche se non hanno presentato domanda di pagamenti diretti per superficie e detengono piccole superfici. Ai fini della semplificazione, la proposta prevede che agli Stati membri sia permesso di non esigere la dichiarazione di tutte le superfici agricole da parte degli agricoltori che non presentano una domanda di pagamento per superficie la cui azienda copre una superficie totale inferiore ad un ettaro. Sempre nell'ambito della semplificazione delle procedure relative al rispetto del principio di condizionalità, egli osserva che la normativa vigente prevede

che in caso di inadempienza da parte degli agricoltori, gli Stati membri possano decidere di non provvedere alla riduzione o all'esclusione degli importi erogabili se l'importo considerato è inferiore a 100 euro, lasciando alle autorità competenti il compito di verificare, l'anno seguente, che l'agricoltore inadempiente abbia posto rimedio alla situazione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che il prossimo mercoledì 3 novembre, alle ore 14,30, la Commissione Politiche dell'Unione europea avrà un incontro, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con una delegazione della Commissione Integrazione europea del Parlamento croato, la quale è stata invitata a Roma in seguito a una visita svolta dalla stessa Commissione 14^a a Zagabria, il 29 e 30 ottobre 2009.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 2322

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, allegato A inserire la seguente:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia»;

«2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/158/CE, inserire le seguenti:

«2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi»;

«2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni»;

«2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE»;

«2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)»;

«2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»;

«2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

«2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

«2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio»;

«2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione»;

«2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti».

1.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo com-

plesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattene-
re;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento alla necessità di introdurre nell'ordinamento interno modalità di uscita dal territorio nazionale diverse dall'espulsione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

b) garantire l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

c) tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

d) prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, con l'emissione di un titolo di «soggiorno temporaneo» di durata compresa tra sette e trenta giorni che garantisca al migrante la possibilità e il tempo necessario per organizzare il proprio ritorno volontario; garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

e) inserire meccanismi premiati nei confronti del cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare che collabora alla propria identificazione, con la esplicita previsione della possibilità di revocare l'espul-

sione di quanti aderiscono all'opzione del ritorno volontario, riducendo il periodo di divieto di reingresso per i medesimi soggetti;

f) prevedere campagne di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

g) garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

h) garantire procedure eque e trasparenti e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali».

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.4

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.5

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.6

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE);».

1.7

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«DIRETTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio».

1.8

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il primo periodo;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 2.**2.1**

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**2.2**DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*
_____**Art. 3.****3.1**

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 3.
_____**3.2**DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA*Sopprimere l'articolo 3.*
_____**Art. 5.****5.1**

ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in altre materie di interesse delle regioni» con le seguenti: «le materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione».

5.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-*bis*. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, qualora sia pendente presso una Corte internazionale un procedimento contro l'Italia per il mancato rispetto dell'immunità giurisdizionale di uno Stato estero in quanto Stato sovrano, il Ministero degli affari esteri concede alla parte interessata al procedimento, su istanza della medesima, la facoltà di godere della protezione diplomatica, con il diritto di farsi assistere anche da un proprio co-agente, nei limiti delle regole della medesima procedura internazionale”».

Art. 6.**6.1**

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma è riportato il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo ed il relativo luogo di produzione.

2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2011. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 marzo 2011 è consentita fino al 31 dicembre 2013».

6.0.2

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, l'adeguamento della legge 1° aprile 1999, n. 91, all'evoluzione del sistema dei trapianti, in ambito nazionale e comunitario, definendo, in particolare, la configurazione giuridica, la struttura organizzativa e la dotazione organica del Centro Nazionale Trapianti, in ragione delle ulteriori competenze riconosciute gli successivamente alla legge istitutiva;

b) prevedere, nelle more dell'adeguamento della predetta normativa, la sospensione in favore del Centro Nazionale Trapianti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31, maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire ad esso lo svolgimento delle proprie funzioni, come ampliate, da ultimo, dalla direttiva 2010/53/UE».

6.0.3

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trapianti di organi umani)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al Centro Nazionale Trapianti CNT, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'impiego del finanziamento di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, nonché garantire gli impegni prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di trapianti, qualità e sicurezza di organi, cellule e tessuti, nonché quelli conseguenti al recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, concernente le norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti nei limiti del predetto finanziamento e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

6.0.4

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati riferiti alle tecniche di procreazione assistita)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione

delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti».

6.0.5

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati riferiti alle tecniche di procreazione assistita)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti».

6.0.6

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 219/2006 in materia di medicinali ad uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 comma 1, primo periodo la parola «industrialmente» è sostituita dalle seguenti: «in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

“1-*bis*. I medicinali di cui al comma 1 contenenti allergeni, sono preparati in base alle modalità definite con determinazioni adottate dall'AIFA che tengono conto dei progressi scientifici e tecnici specifici per questa tipologia di medicinali”;

c) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del presente decreto solo nei casi in cui abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 16. I prodotti omeopatici di cui al precedente periodo possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2015”;

d) dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

“3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità, è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base di una verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata, responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa”;

e) all'articolo 67, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

“4-*bis*. La produzione di materie prima attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche fino alla fase I, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA”;

f) all'articolo 129, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente ulteriore comma:

“5-*bis*. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio”;

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: “articolo 111” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 126”;

h) sono soppressi i commi 11 e 12 dell'articolo 130;

i) è soppresso il comma 23 dell'articolo 148;

j) all'articolo 131 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente ulteriore lettera:

“f-bis. La registrazione sua o di un suo delegato alla rete nazionale di farmacovigilanza”;

k) all'articolo 141 al comma 3, dopo le parole: “L'autorizzazione può essere revocata”, sono inserite le seguenti: “o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo”, al comma 5, primo periodo, le parole: “nei casi previsti dal comma 2”, sono sostituite dalle parole “nei casi previsti dal presente articolo” e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: “di cui al comma 2”;

l) all'articolo 148 è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore comma:

“24-bis. Per le violazioni amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 22 del presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'AIFA, la quale provvede a definirne le modalità di irrogazione con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326”».

6.0.7

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 219/2005 in materia di attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)

1. Alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, al comma 2, lettera e) dopo le parole: “autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti” sono inserite le seguenti: “purché non destinati alla produzione industriale di medicinali”;

b) all'articolo, comma 2, alla lettera f) le parole: “farmaci emoderivati e” sono soppresse;

c) all'articolo 12, al comma 4, la lettera p) è sostituita dalla seguente: “fornisce supporto tecnico all'Agenzia Italiana del Farmaco relativamente ai medicinali derivati dal sangue per gli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti, ivi inclusi tutti gli aspetti inerenti al master file del plasma, e alle attività ispettive delle strutture di raccolta e produzione

di sangue ed emocomponenti operanti in Italia e alle visite conoscitive per quelle operanti all'estero, in conformità alla normativa vigente”;

d) all'articolo 12, al comma 4, la lettera v) è sostituita dalla seguente: “su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco fornisce supporto tecnico nelle attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati operanti in Italia con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti; fornisce altresì, su richiesta dell'Agenzia italiana del Farmaco, supporto tecnico relativamente ai medicinali derivati dal sangue con riferimento alle valutazioni epidemiologiche, cliniche e del rischio associato alle malattie trasmissibili con il sangue ed i suoi prodotti”;

e) all'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente ulteriore:

“6-bis. Al fine di consentire al Centro nazionale sangue di ottimizzare l'impiego del contributo di cui al comma 6, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane necessarie a fronte degli impegni introdotti dalla normativa comunitaria in materia di attività trasfusionali, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”;

f) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente ulteriore articolo:

“Art. 12-bis. (Compiti dell'Agenzia italiana del farmaco) 1. Per i medicinali emoderivati preparati industrialmente, l'Agenzia Italiana del Farmaco svolge i compiti e le funzioni previsti, per i medicinali per uso umano, dall'articolo 48, commi 3 e 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.”;

g) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'utilizzo di eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno nazionale di farmaci emoderivati o prodotti intermedi derivati dal plasma raccolto in Italia è disciplinato nell'ambito del decreto di cui al periodo precedente, ferma restando la facoltà di esportare le eccedenze nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale o per fini umanitari, nonché a seguito di specifici progetti o accordi internazionali nell'ambito dei quali può essere prevista la cessione dei farmaci o prodotti intermedi con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro”;

h) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“I medicinali emoderivati importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili. Prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di stato secondo le modalità previste dalle normative nazionali vigenti in materia”.

2. All'articolo 136 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, al comma 1 le parole: "e AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "il Centro nazionale sangue e l'AIFA, secondo le rispettive competenze"».

6.0.8

BATTAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di controlli e verifiche degli stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma in Paesi dell'Unione Europea)

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 4, la lettera v) è sostituita dalla seguente: "su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco fornisce supporto tecnico nelle attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti nonché alla necessaria verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato negli stabilimenti di produzione, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine, ai fini del giudizio di idoneità degli stessi previsto dall'articolo 15 comma 3 della presente legge; fornisce altresì, su richiesta dell'Agenzia italiana del Farmaco, supporto tecnico relativamente ai medicinali derivati dal sangue con riferimento alle valutazioni epidemiologiche, cliniche e del rischio associato alle malattie trasmissibili con il sangue ed i suoi prodotti".

2. Dopo l'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Compiti dell'Agenzia italiana del farmaco) 1. Per i medicinali emoderivati preparati industrialmente, l'Agenzia Italiana del farmaco svolge i compiti e le funzioni previsti, per i medicinali per uso umano, dall'articolo 48, commi 3 e 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. In particolare, l'Agenzia Italiana del Farmaco, con il supporto del CNS, provvede alle specifiche attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti nonché alla necessaria verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato negli stabilimenti di produzione, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine, ai fini del giudizio di idoneità degli stessi previsto dall'articolo 15 comma 3 della presente legge».

3. All'articolo 15 comma 3 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, dopo le parole: “e di quelli dell'autorità nazionale italiana” aggiungere le seguenti: “anche ai fini della verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato nei suddetti stabilimenti, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine”.

4. All'articolo 15 comma 5 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sostituire le parole: “il Centro nazionale Sangue di cui all'articolo 12” con le seguenti: “l'Agenzia Italiana del Farmaco di cui all'articolo 12-bis”».

6.0.9

GHIGO, CASOLI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”. Procedura di infrazione 2009/4583 ex articolo 258 TFUE)

1. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'indicazione non è necessaria quando la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato”».

6.0.10

GHIGO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 4 giugno 2010, n. 96 in materia di tempo legale)

1. All'articolo 22 della legge della legge 4 giugno 2010, n. 96, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

“01. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) “tempo universale coordinato”, eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal *Bureau International des Poids et Mesures*, istituito dalla Convenzione internazionale del metro, resa ese-

cutiva con legge 26 dicembre 1875, n. 2875, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo 1, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802;

b) “tempo legale”, il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più;

c) “periodo dell'ora estiva”, il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.

02. Il tempo legale è realizzato e disseminato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, nella sua funzione di Istituto metrologico primario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 273, e del decreto legislativo 16 febbraio 2004, n. 38.”».

6.0.11

CASTRO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, è sostituito dal seguente:

“3. Chiunque immette nel mercato apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00”».

6.0.12

CASTRO, CASOLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Codice del Consumo in materia di servizi finanziari a distanza)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-ter decise, comma 4, le parole: “quindici giorni” sono sostituite con le seguenti: “quanto prima, e al più entro 30 giorni”;

b) all'articolo 67-ter decise, comma 5, le parole: “quindici giorni” sono sostituite con le seguenti: “quanto prima, e al più entro 30 giorni”;

c) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista”;

d) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: “nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;”».

Art. 8.**8.1**

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Roma capitale» inserire le seguenti: «e alla sua area metropolitana, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 9.**9.1**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 9.

9.3

MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione».

9.4

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo

svolgimento di esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze del territorio di riferimento».

9.5

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica;».

9.6

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.7

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che l'esercizio delle attività di guida turistica non sia subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza».

9.8

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dai quali non possono derivare vincoli territoriali all'esercizio della professione di guida turistica;»

9.9

IL RELATORE

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «acquisito il parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

9.10

VACCARI

Dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

f) individuare i principi fondamentali per l'individuazione della figura intermedia di «Accompagnatore di territorio» con formazione specialistica riferita ad un ambito territoriale ristretto che collabori con le Guide Turistiche nell'accompagnamento in siti di particolare eccellenza;

g) individuare i principi e i criteri per l'individuazione da parte delle amministrazioni locali di Associazioni di volontariato per la promozione storico, culturale, paesaggistica e ambientale locale, nonché per la verifica della sussistenza delle attitudini e delle competenze ad esse riconosciute;

h) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso di Associazioni di Volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storico, culturale, paesaggistico e ambientale locale, che operino in modo saltuario o in convenzione con le Pubbliche Amministrazioni;

i) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle Associazioni di Volontariato che già operano nel territorio di riferimento.

Art. 10.**10.1**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;

b) al comma 3, lettera *b)*, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica»;

c) al comma 3, sostituire la lettera *c)* con le seguenti:

«*c)* gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi»;

d) al comma 3, sostituire la lettera *d)* con le seguenti:

«*d)* possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera *c)*, limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sotto utilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; ga-

rantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;

e) al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

f) al comma 3, lettera f), dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;

g) al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;

h) al comma 3, sopprimere la lettera l);

i) al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet»;

l) al comma 3, sopprimere la lettera o);

m) al comma 3, sopprimere la lettera p);

n) al comma 3, sopprimere la lettera q);

10.2

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti: «, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».

10.3

GERMONTANI, SAIA

Al comma 3, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) rafforzamento dell’indipendenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell’organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni;»

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».

Infine, al comma 3, lettera q) sostituire le parole: «nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti «ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità di settore».

10.4

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell’ambito dei procedimenti restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica».

10.5

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

10.6

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o

sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

10.7

BORNACIN, ZANETTA

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «campi elettromagnetici» aggiungere le seguenti: «nelle aree da risanare caratterizzate dalla presenza di valori di fondo elettromagnetico di particolare rilevanza dovuti alla presenza di numerosi impianti di comunicazione elettronica caratterizzati da notevole potenza;».

10.8

D'ALIA

Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

*«d-bis) abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni introducendo metodi proporzionati allo sviluppo della rete e alle esigenze di tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali, per la rintracciabilità per esigenze di giustizia, degli utenti di servizi per l'accesso a *internet* con tecnologie senza fili messi a disposizione da terzi, attraverso l'identificazione anche indiretta, per il tramite di utenze cellulari o altri strumenti. Per l'identificazione degli strumenti tecnologici sono sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet* e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;».*

10.9

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

10.10

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

10.11

STIFFONI, MURA

Al comma 3, lettera f), dopo lo parola: «particolari» inserire le seguenti: «dei servizi comunicazione elettronica gestiti dalle pubbliche amministrazioni».

10.12

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».

10.13

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 3 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali, della Direzione nazionale antimafia, del Dipartimento informazioni per la sicurezza, quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE».

10.14

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

10.15

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

1-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia;

1-quater) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione».

10.16

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) adozione di misure volte a contrastare i reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

10.17

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito *internet*».

10.18

BORNACIN, ZANETTA

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;».

10.19

STIFFONI, MURA

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;».

10.20

VITA, VIMERCATI

Al comma 3, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e definizione degli obblighi regolamentari»;

b) *dopo le parole:* «delle condizioni di» *sostituire le parole:* «mercato nazionali e subnazionali» *con le parole:* «tali mercati».

10.21

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

10.22

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.23

STIFFONI, MURA

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.24

ZANETTA, BORNACIN

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.25

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

10.26

ZANETTA, BORNACIN

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma 1,» con la seguente: «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze.».

10.27

VITA, VIMERCATI

Al comma 3, lettera q), sostituire dalle parole: «per le garanzie» fino alle parole: «di cui al comma 1» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze.».

Art. 11.**11.1**

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo 11.

11.3

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere l'articolo 11.

11.4

BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Stralciare l'articolo.

11.5

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:

l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;

*m) assicurare la piena garanzia della *par condicio creditorum*, prevedere il divieto di costituzione del *trust* nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;*

b) alla lettera o) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;

c) alla lettera p) sopprimere le seguenti parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;

d) alla lettera r) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i principi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.

11.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni”».

11.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Procedura d'infrazione n. 2008/4908)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,” sono soppresse».

11.0.3

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare

completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penali di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».

11.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a cinque anni.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive.

tive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79," e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.5

DIVINA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

“14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:

a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;

b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-*quater*. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-*bis*, comma 5, e 18-*ter*, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*quinquies*. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;

b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

c) l'espletamento di ogni altra attività funzionali e alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-*sexies*. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-*quinquies* sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 6, lettera b), le parole: "di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;"

b) all'articolo 18-*bis*, comma 6, lettera c), le parole "regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari".

c) all'articolo 18-*bis*, comma 7, lettera b), dopo le parole: "alla iscrizione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla cancellazione";

d) al comma 1 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole "sentite la Banca d'Italia e la Consob", sono inserite le seguenti parole: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*";

e) al comma 3 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono aggiunte le seguenti parole: "9, 10 e 11".

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

11.0.6

LICASTRO SCARDINO, FLERES

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 39 della legge 4 giugno 2009, n. 96,
in materia di diritti aeroportuali)*

All'articolo 39, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “movimenti passeggeri,” sopprimere le parole da: “anche in revisione” fino alla fine del periodo e sopprimere i numeri 1), 2) e 3);

b) alla lettera b), dopo la parola “esclusiva,” inserire le seguenti: “da determinarsi comunque”; dopo la parola “pertinenza,” inserire le seguenti: “aderenza ai costi,”; dopo le parole “non discriminazione” inserire le seguenti: “e da adottarsi solo a seguito della revisione, anche a titolo oneroso, dei rapporti concessori con i Ministeri competenti.”; sopprimere le parole da “in linea” fino alla fine del periodo;

c) alla lettera d), dopo le parole: “Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)”, inserire le seguenti: “, che conserva la configurazione di ente pubblico non economico,”; aggiungere in fine le seguenti parole: “, facendo comunque salve le prerogative dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze in materia di vigilanza e regolazione dei beni demaniali oggetto di concessione”;

d) sopprimere le lettere f) ed i)».

11.0.7

BIANCONI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina
in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione
dei relativi stabilimenti di allevamento)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al

decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 1999/74/CE ed in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività».

11.0.8

PIGNEDOLI, DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 1999/74/CE ed in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività».

ORDINI DEL GIORNO

G/2322/1/14

GERMONTANI

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010».

L'articolo 11, comma 6, lettera *r*), del disegno di legge all'esame prevede che la disciplina fiscale del nuovo contratto di fiducia sia modellata su quella prevista in materia di trust. In particolare, la citata lettera *r*) prevede che siano dettate «ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*».

Nell'impostazione della norma di delega prevista dall'articolo 11 del disegno di legge, il negozio fiduciario si configura come un mandato attraverso cui il fiduciante (mandante) trasferisce al fiduciario (mandatario) la proprietà 'temporanea' di beni mobili e/o immobili, affinché il fiduciario compia uno o più atti giuridici per conto del fiduciante (ne curi, cioè, l'amministrazione secondo le indicazioni ed istruzioni del fiduciante). Fattore caratterizzante di tale negozio è, dunque, il trasferimento della proprietà temporanea dal fiduciante al fiduciario, con l'effetto, da un canto, che il fiduciario ne può disporre in conformità alle regole e al contenuto del mandato e, dall'altro, che il fiduciante non se ne spoglia in via definitiva, essendo previsto che ne tomì proprietario al momento di chiusura o comunque scioglimento del contratto, salva l'eventuale assegnazione a terzi (i beneficiari individuati e/o il terzo garantito).

Il riferimento alla disciplina fiscale vigente in materia di trust va chiaramente intesa nel senso dell'estensione al nuovo contratto fiduciario del regime – previsto agli effetti delle imposte sui redditi dal TUIR – dell'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti all'effettivo titolare dei redditi stessi, e cioè al soggetto portatore dell'effettiva capacità contributiva. Pertanto, per effetto di tale rinvio, le imposte sui redditi graveranno sul fiduciante o sugli eventuali terzi beneficiari, in quanto individuati come destinatari dei redditi prodotti, e non già sul fiduciario, solo incaricato dell'amministrazione dei beni conferiti in fiducia.

Per quanto concerne le imposte indirette (le cd imposte d'atto), va tenuto conto della peculiare caratteristica del contratto in esame, per cui è trasferita solo la proprietà temporanea dei beni conferiti in fiducia. Pertanto, il coordinamento con la disciplina del *trust* – che prevede l'applicazione delle imposte d'atto fin dal momento del conferimento dei beni in *trust*, realizzandosi in tale momento un trasferimento della piena proprietà dei beni per effetto della creazione di un vincolo di destinazione con effetti traslativi – va fatto tenendo conto della mancanza di tale effetto traslativo al momento di conclusione del contratto ovvero, nel caso di loro eventuale assegnazione a terzi, del differimento dell'effetto traslativo della proprietà solo al momento della chiusura o scioglimento del contratto.

Deve infine tenersi conto, sia agli effetti delle imposte dirette che agli effetti delle imposte indirette, che il contratto di fiducia potrà trovare elettivo campo di applicazione anche con riferimento ai beni immobili. Come è noto, a livello ordinamentale, la fiscalità immobiliare dovrebbe essere oggetto di un approfondito riordino, in quanto tale settore dovrebbe essere oggetto di devoluzione ai Comuni nel più ampio progetto di federalismo fiscale municipale. La concreta implementazione della disciplina fiscale del contratto di fiducia dovrà, pertanto, essere coordinata anche con tale futuro scenario.

impegna il Governo:

a dare attuazione alla norma di delega di cui all'articolo 11, comma 6, lettera *r*), del disegno di legge all'esame prevedendo:

agli effetti delle imposte sui redditi, l'applicazione al contratto di fiducia del regime fiscale di diretta imputazione per trasparenza dei redditi prodotti al fiduciante o eventualmente ai beneficiari individuati, se ed in quanto destinatari dei redditi prodotti;

agli effetti delle imposte indirette, l'applicazione delle imposte d'atto solo nel caso e solo al momento in cui si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti in fiducia, con esclusione in particolare, al momento di conclusione del contratto, dell'applicazione dell'imposta prevista per l'apposizione dei vincoli di destinazione con effetti traslativi della proprietà.

A prevedere nei provvedimenti di devoluzione ai Comuni della fiscalità relativa al settore immobiliare apposite disposizioni di coordinamento che diano attuazione ai principi sopra enunciati nel caso di conferimento in fiducia di beni immobili.

G/2322/2/14

IL RELATORE

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010» premesso che:

nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Governo fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate;

si evidenzia che non tutte le Regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

G/2322/3/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2322, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»,

premessi che:

il termine ultimo per recepire la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è fissato per il 24 dicembre 2010;

tramite la previsione del rimpatrio volontario, tale direttiva introduce uno strumento funzionante e a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi terzi rispettando tuttavia le garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone coinvolte;

il ritorno volontario assistito consiste nella possibilità di ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine; tale possi-

bilità, che prevede un'assistenza con un aiuto logistico e finanziario per il viaggio e la reintegrazione, viene offerta – su base individuale e personale – a quei migranti che, caratterizzati da elementi di vulnerabilità, non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano spontaneamente ritornare nel proprio Paese d'origine;

l'introduzione nel nostro ordinamento del «reato di clandestinità» determina il rischio che venga meno, per il cittadino soggiornante illegalmente, la possibilità di accedere al rimpatrio volontario;

impegna il Governo ad attivare le procedure necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, e in particolare:

a predisporre norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

a prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

a tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

a prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, di durata compresa tra sette e trenta giorni, garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

a promuovere una campagna di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

a garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, una maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

a garantire una procedura equa e trasparente e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.

G/2322/4/14

PERDUCA, VITA, VIMERCATI, PORETTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

La 14^a Commissione permanente, considerato che:

il pacchetto di direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche introduce il principio del diritto d'accesso« per i cittadini dell'Unione Europea;

la «neutralità della rete» è un principio necessario non solo a garantire i diritti civili degli utenti della rete, compreso il sopraccitato diritto d'accesso, ma anche la garanzie di un libero sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e in generale dell'economia dell'informazione;

lo spettro radio non è frutto di investimenti privati, ma un bene comune che deve restare disponibile in modo «non esclusivo»;

nelle direttive vengono rafforzate le prescrizioni a garanzia degli utenti finali in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

i tempi e le modalità di conservazione e cancellazione dei dati personali hanno fino ad ora consentito una eccessiva discrezionalità;

impegna il Governo:

ad implementare la rete in banda larga e ultra larga (NGN) con l'obiettivo di raggiungere la totalità dei cittadini entro il 2015;

a procedere alla messa in gara di parte delle frequenze che si liberano nel passaggio dalla TV analogica a quella digitale;

ad implementare il diritto d'accesso contenuto nella direttiva, garantendo concretamente l'accesso a banda larga a tutti i cittadini italiani come diritto fondamentale, dando a tutti gli operatori del mercato la possibilità di contribuire al soddisfacimento di tale diritto;

a garantire che eventuali restringimenti di accesso siano vincolati a procedure eque e imparziali, garantendo in ogni caso il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo;

a garantire un accesso non esclusivo dello spettro radio;

a difendere la neutralità della rete, innanzitutto garantendo adeguata trasparenza rispetto a pratiche di *traffic shaping* volte a privilegiare o filtrare alcune applicazioni o alcuni contenuti;

ad includere nelle apparecchiature terminali a cui garantire l'accesso in particolare a disabili, anziani e di esigenze sociali particolari anche gli strumenti necessari ad esercitare la cosiddetta democrazia elettronica;

a rafforzare le prescrizioni anche relativamente ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati personali.

G/2322/5/14

D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, GERMONTANI

La 14^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

la contraffazione farmaceutica nell'ambito dell'*e-commerce* rappresenta un fenomeno in costante aumento, con gravi ripercussioni sulla tutela alla salute umana in ragione dell'assenza di prescrizione medica e delle attività di farmaco-vigilanza *postmarketing*;

considerato che:

allo stato attuale manca una normativa «quadro» a livello internazionale sulle farmacie *on fine*;

tenuto conto che:

la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante il codice comunitario concernente i medicinali di uso umano, è attualmente in corso di revisione nella prospettiva di regolamentare il commercio elettronico dei farmaci (*e-pharmacies*), ai fini della protezione dei pazienti dai pericoli dei medicinali;

anche considerato che,

parallelamente, presso il Consiglio d'Europa è in corso di approvazione la Convenzione «*Medicrime*», volta a sancire la specifica criminalizzazione delle attività di produzione, distribuzione, promozione dei farmaci contraffatti attraverso l'introduzione del concetto di «*crimine farmaceutico*», a significare l'elevato interesse suscitato a livello internazionale dal problema della contraffazione;

impegna il Governo:

a rafforzare l'intervento nella fase ascendente per la definizione della revisione della citata direttiva 2001/83/CE, nella prospettiva di facilitare l'armonizzazione delle future norme comunitarie con quelle già vigenti in Italia, in particolare prevedendo che, da un lato, nell'ambito della regolamentazione delle *e-pharmacies*, le farmacie *on fine* siano tenute a svolgere la propria attività attenendosi alle normative del paese dove sono autorizzate e di quelle dei paesi dove intendono inviare i prodotti, nonché, dall'altro, ipotesi di sviluppo di sistemi volti alla certificazione dei siti sicuri mediante l'indicazione di uno specifico «*marchio di qualità*» e di apposite forme di avvertenza (*warning*) degli stessi;

ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una più efficace azione di controllo, vigilanza e contrasto dell'*e-commerce* farmaceutico illegale al fine di tutelare la salute pubblica;

a promuovere adeguate campagne di informazione al fine di fornire agli utenti tutte le necessarie informazioni sui rischi relativi all'acquisto di

farmaci da canali *web* non controllati, anche mediante azioni di contrasto alla pubblicità illegale siti *internet* di diverso contenuto».

G/2322/6/14

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

La 14^a Commissione permanete,
nell'esame dell'atto comunitario Atto Senato n. 2322,
premessi che:

nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi;

queste prassi incidono sulla liquidità delle imprese e ne complicano la gestione finanziaria, pregiudicando altresì la competitività e la redditività delle imprese, soprattutto delle PMI;

i ritardi nei pagamenti possono essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie ed hanno il potenziale di scatenare, nella peggiore delle ipotesi, una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura;

questo grave rischio è aggravato enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile e molti istituti di credito rifiutano alle imprese dilazioni nella restituzione dei muti, arrivando anche a sospendere il fido concesso, proprio per la mancanza di liquidità delle imprese imputabile al mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;

con l'attuale crisi economica si percepiscono segnali dell'inizio di tale recessione, che rendono necessaria una decisa reazione politica;

l'Italia detiene il triste primato dei «cattivi pagatori», con un ritardo medio stimato in 186 giorni, ma che arriva a superare i 600 giorni nel caso delle forniture a strutture sanitarie come USL e ospedali;

si calcola che l'incidenza di tale fenomeno negativo sia tale per cui determina un fallimento su quattro delle piccole e medie imprese;

rilevato che:

in data 20 ottobre 2010 il parlamento europeo, in sessione plenaria, ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, COM 2009/0126;

la proposta di direttiva verrà discussa, ai fini dell'approvazione definitiva, alla prossima riunione del Consiglio dell'Unione europea;

la direttiva, in sintesi, obbligherà la pubblica amministrazione a liquidare le fatture entro 30 o al massimo 60 giorni verso tutte le imprese che hanno prestato servizi o lavori per la pubblica amministrazione, altrimenti sarà costretta a pagare automaticamente interessi di mora pari, come minimo, all'8% (più il tasso di riferimento della Bce);

per la pubblica amministrazione italiana si tratta di una vera e propria rivoluzione, mentre per le imprese potrebbe significare una svolta epocale;

secondo stime europee l'entrata in vigore della direttiva consentirà alle aziende, in gran parte medie e piccole, di usufruire, a livello europeo, di una maggiore liquidità per 180 miliardi di euro;

la proposta di direttiva indica in 24 mesi il tempo massimo entro il quale ciascun stato membro dovrà recepire la norma comunitaria nel proprio ordinamento interno;

nella proposta di direttiva è data facoltà agli stati membri di escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore nonché i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;

impegna il Governo:

a sollecitare, alla prossima riunione del Consiglio dell'Unione europea, l'immediata adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, COM 2009/0126;

ad inserire la direttiva in oggetto, in seguito alla definitiva adozione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, nella prima legge comunitaria utile al recepimento della stessa;

a monitorare l'attuale stato dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti di privati, indicando la consistenza del mancato pagamento, le ragioni che ostano ad una celere liquidazione dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ed i mezzi per farvi fronte, riferendone in Parlamento;

ad attivarsi immediatamente, tramite linee di indirizzo da concordare con la Banca di Italia, presso gli istituti di credito che detengono rapporti finanziari con le piccole e medie imprese, al fine di invitare le stesse a concedere a tutte quelle imprese che attendono la liquidazione delle transazioni commerciali con la pubblica amministrazione dilazioni nei pagamenti o altri sostegni di tipo finanziario, per un importo equivalente al credito vantato dell'impresa nei confronti della pubblica amministrazione e con termine d'utilizzo degli strumenti finanziari di supporto alle piccole e medie imprese coincidente con l'effettivo pagamento delle transazioni finanziarie da parte della pubblica amministrazione.

G/2322/7/14

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di Legge comunitaria 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 3*),

premessi che:

come si apprende dall'ultima relazione presentata al Parlamento dal Ministero della Difesa (Nota aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa per l'anno 2009), il complessivo impegno di Forze fornito alle missioni ONU fa collocare l'Italia al 9 posto e, per quanto attiene alle operazioni guida UE, l'Italia risulta al 4 posto tra le nazioni contributrici, così come è il 4 paese contributore alle operazioni NATO di mantenimento alla pace, dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania;

tale relazione segnala che «le Forze armate devono essere considerate con una nuova ottica, in cui la difesa del territorio e degli interessi nazionali richieda la capacità di condurre operazioni multinazionali, di proiezione, presenza e sorveglianza [...] è proprio in relazione a tali ultimi elementi che sotto il profilo squisitamente tecnico-militare, vengono quantificati, qualificati ed aggiornati i livelli di *output* operativo che le forze armate devono essere in grado di assicurare: ciascuna delle componenti dello strumento militare deve rispondere a ben precisi requisiti, imposti dalla normativa standard NATO e nazionale, utilizzati anche per l'impegno in ambito UE, per l'implementazione della Politica Europea di Difesa e Sicurezza (PESO)»;

la Politica Europea di Sicurezza e Difesa costituisce un fattore determinante per la credibilità dell'Unione Europea come attore promotore di sicurezza, stabilità e sviluppo delle aree coinvolte in situazioni di crisi, ma l'impegno delle Forze Armate non ha ancora ad oggi una indicazione di quadro legislativo, il che rende l'iniziativa italiana debole, lacunosa e fondata su politiche contingenti;

per quanto riguarda la PESC, come si apprende dalla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 3*), nel corso del 2009 l'UE ha contribuito a svolgere un ruolo importante nel processo di stabilizzazione dei Balcani;

tra i ruoli di particolare rilievo, si ricordano la gestione della delicata situazione in Bosnia Erzegovina e l'impegno per quanto concerne la questione nucleare iraniana, dove l'UE si è adoperata per la prosecuzione degli sforzi della comunità internazionale per assicurare che il programma sia limitato a scopi pacifici;

l'Unione Europea è stata anche coinvolta relativamente al processo elettorale in Afghanistan contribuendo, con la missione di osservazione, con un numero considerevole di militari degli Stati membri;

le missioni in cui è presente l'Italia non hanno tuttavia al momento una copertura legislativa costituzionale e non sono disciplinate da una

legge quadro; inoltre, la loro copertura economica è assicurata dal Parlamento sulla base di un mero decreto governativo;

considerato inoltre che:

l'Italia partecipa alle missioni civili PESD con personale specializzato proveniente da forze di polizia, dalle Forze Armate, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Giustizia, e che dunque l'Italia dispone di una forte componente civile;

un ordinamento democratico non può consentire che le decisioni più significative, tra le quali rientrano quelle concernenti la politica estera, possano essere adottate al di fuori delle assemblee rappresentative, come risulta anche da una lettura degli articoli 80 e 87 della Costituzione;

in Italia, le situazioni di emergenza, oggi prevalentemente di carattere internazionale, vengono disciplinate attraverso una normazione subcostituzionale e attraverso prassi e convenzioni parlamentari mutevoli nel tempo, quali l'approvazione di un atto di indirizzo, o mediante mozioni, o per mezzo di risoluzioni in Assemblea, o mediante risoluzioni in Commissione, o ricorrendo allo strumento del decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari;

impegna il governo:

a predisporre, tramite la discussione dei disegni di legge presentati a tal fine, una norma di carattere generale riguardante le missioni internazionali, che predisponga un meccanismo organizzativo stabile per i contingenti militari italiani inviati per le missioni internazionali dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

G/2322/8/14

ADERENTI

La 14^a Commissione permanente,

premesso che:

la legge Comunitaria per il 2009 (legge 4 giugno 2010 n. 96) ha modificato la legge Comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) e la legge 20 febbraio 2006, n. 77 con la finalità di preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO;

in attuazione dell'articolo 31 della citata legge Comunitaria per il 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, insieme con le altre Amministrazioni competenti, azioni volte alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante i siti

UNESCO, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale italiano;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove inoltre la valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e le conoscenze del patrimonio agro-silvo-pastorale nazionale, assicurando l'attuazione della legge 6 aprile 1977, n. 184 e della legge 27 settembre 2007, n. 167 anche mediante la partecipazione alla Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO;

presso il Ministero per i beni e le attività culturali è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale per l'attuazione delle Convenzioni UNESCO a cui, dal marzo del 2009 partecipano costantemente rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gli elementi italiani iscritti nella «lista rappresentativa del patrimonio immateriale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale e agro-silvo-pastorale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale;

la recente candidatura della «Dieta Mediterranea» nell'ambito della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO ha confermato la necessità di implementare l'attenzione alle tematiche relative al patrimonio agro-silvo pastorale italiano e alle tradizioni agricole tradizionali del nostro Paese nell'ambito delle politiche relative all'UNESCO;

la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO definisce l'azione italiana in ambito UNESCO, che sempre più spesso abbraccia tematiche agro-silvo-pastorali, come dimostrato dalla citata candidatura della «Dieta Mediterranea»;

impegna il Governo a:

a) prevedere le necessarie modifiche normative volte ad integrare l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 settembre 1999, n. 350, con le pratiche agricole e alimentari tradizionali, così svolgendo un'attività fondamentale non solo per la conoscibilità e diffusione di tali pratiche ma anche per poter adempiere alle condizioni che la Convenzione UNESCO del 2003 sul patrimonio immateriale dell'umanità pone per la candidatura di prodotti tradizionali alla lista rappresentativa di tale Convenzione;

b) prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolga il compito di promuovere e valorizzare le pratiche agricole tradizionali e le conoscenze del patrimonio agro-silvo-pastorale nazionale, anche candidando nella lista del patrimonio mondiale immateriale dell'umanità UNESCO le pratiche agricole e alimentari tradizionali;

c) prevedere le necessarie modifiche legislative affinché le risorse di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, siano destinate alla valorizzazione non solo dei siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale materiale dell'umanità UNESCO, ma anche alla promozione, alla preservazione e alla diffusione degli elementi iscritti nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità UN'ESCO;

d) prevedere che la composizione della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco sia integrata di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G/2322/9/14

ADERENTI

La 14^a Commissione permanente,

premessi che:

il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, ha da ultimo disciplinato l'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo;

i Regolamenti (CE) n. 555/2008, n. 114/2009, n. 436/2009, n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 hanno dettato numerose norme applicative del citato Regolamento (CE) n. 479;

la normativa nazionale, ed in particolare la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ha dettato le necessarie disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

nella fase applicativa della normativa nazionale, ed in particolare dell'articolo 6 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, si sono riscontrate esigenze logistiche relative alle sostanze vietate negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti;

impegna il Governo a:

prevedere le necessarie modifiche legislative affinché, nell'area della cantina o dello stabilimento enologico in cui sono presenti cortili comunicanti con altri stabilimenti nei quali sono detenute le sostanze vietate di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, sia consentita la detenzione di tali sostanze qualora il cortile sia destinato esclusivamente allo scarico dei citati prodotti, e non all'estrazione dei medesimi verso la cantina o lo stabilimento enologico, previa autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il luogo di detenzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 28 ottobre 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 28 ottobre 2010

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 15,20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE SENA, a nome del Gruppo del Partito Democratico e facendosi interprete di una richiesta espressa anche dal Gruppo dell'Italia dei Valori, chiede che l'audizione del senatore Nicola Mancino, già programmata per lunedì 8 novembre, sia posticipata a martedì 9 novembre, sempre in seduta notturna.

Il PRESIDENTE si riserva di svolgere una verifica sulla richiesta di spostamento di data.

Audizione del sottosegretario agli Affari esteri, professor Vincenzo Scotti, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Ministro dell'Interno *pro tempore*

Il PRESIDENTE, introduce l'audizione libera del sottosegretario Vincenzo Scotti, ricordando la sua attività da Ministro dell'interno dall'ottobre 1990 al giugno 1992.

Il sottosegretario SCOTTI svolge la propria relazione.

Il PRESIDENTE dà lettura delle domande scritte pervenute dal Gruppo del Partito Democratico, cui risponde il sottosegretario SCOTTI.

Pongono altri quesiti il senatore SERRA, l'onorevole LABOCETTA, il senatore LI GOTTI, l'onorevole TASSONE e il senatore LAURO, cui replica il sottosegretario SCOTTI.

Pongono ulteriori quesiti gli onorevoli VELTRONI e ORLANDO e la senatrice DELLA MONICA, cui replica il sottosegretario SCOTTI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 28 ottobre 2010

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza

Audizione della Coordinatrice della Commissione per le Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Lorena Rambaudi

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Lorena RAMBAUDI, *Coordinatrice della Commissione per le Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Anna Maria SERAFINI (*PD*), Rita GHEDINI (*PD*) e Giuliana CARLINO (*IdV*).

Lorena RAMBAUDI, *Coordinatrice della Commissione per le Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema del III Piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n 451 (Atto n. 251)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di Piano all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2010.

Irene ADERENTI (*LNP*), *relatrice*, presenta una proposta di parere sullo schema di Piano in esame (*v. allegato 1*).

Anna Maria SERAFINI (*PD*), *relatrice*, preannuncia di aver predisposto, a nome del proprio gruppo, una proposta di parere alternativo a quello illustrata dalla senatrice Aderenti.

Prima di illustrare la proposta di parere, fa presente che il Piano biennale di azione ed interventi per l'infanzia e l'adolescenza, che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è chiamata oggi a votare è stato lungamente atteso e più volte sollecitato dal Partito Democratico, insieme a tutte le Associazioni e le professioni del settore. Esso però presenta alcune criticità tali da indurre il suo Gruppo ad esprimere un parere contrario.

Il primo nodo critico riguarda l'entità e l'effettiva reperibilità delle risorse finanziarie disponibili affinché il Piano possa essere uno strumento concreto per l'attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Costituzione e della normativa europea. Oltre a ciò, aggiunge che non ci si può non domandare cosa significhi dire che il Piano è di «natura programmatica», così come non ci si può non domandare come possa essere credibile dal punto di vista programmatico un Piano privo di risorse. Fa presente che su questo punto hanno insistito tutti i soggetti auditi dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Ricorda a tal fine che la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione, all'articolo 2, comma 2, prevede in modo esplicito che il Piano deve individuare «le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali».

La seconda questione che intende sollevare riguarda la mancata scrittura dei LIVEAS, necessari per l'attuazione della legge 328 del 2000 e la scomparsa del Fondo Nazionale per l'Infanzia (*ex* legge n. 285/1997), se non per la parte dedicata alle Città riservatarie (di cui solo il 15% viene erogato a favore dei minori): in sostanza, rileva come ad oggi non vi sia alcuno strumento normativo che possa essere invocato per attuare la legge n. 176/1991, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Precisa quindi che il Piano presentato dal Governo nei contenuti, nell'approccio e nel metodo mostra notevole distanza dallo schema del Piano d'azione predisposto dall'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza, anche per quanto riguarda la partecipazione dei minori, che appare fortemente ridimensionata come aspetto della costruzione della soggettività dei minori rispetto ai loro stessi diritti e nella costruzione di un patto intergenerazionale. Sul piano dell'approccio, fa presente che il riferimento al principio di «non discriminazione» è scomparso dalla premessa, rispetto al documento elaborato dall'Osservatorio.

Anche rispetto al metodo, il Piano è a suo avviso generico, non stabilisce in modo puntuale i tempi, le modalità e la responsabilità del monitoraggio del Piano stesso.

Conclude affermando che la notevole distanza tra i due schemi del Piano, quello presentato dal Governo e quello elaborato dall'Osservatorio, porta inevitabilmente a chiedersi se l'approccio e gli strumenti del Piano del Governo siano in grado di mettere in moto un processo in cui i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono «irrobustirsi» e creare le condizioni perché ad ogni minore che vive in Italia, senza alcuna discriminazione, sia assicurato il suo superiore interesse.

Passa quindi ad illustrare la propria proposta di parere.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede chiarimenti in ordine alla prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che doveva avere luogo prima dell'esame dello schema di Piano del Governo.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, comunica che, per il protrarsi dell'audizione del rappresentante della Conferenza delle Regioni, la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione deve intendersi rinviata.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) esprime il proprio rammarico per il fatto che ciò comporta l'impossibilità di raggiungere un accordo su una proposta di parere condivisibile da tutti i gruppi in Commissione, diversamente da quanto era stato auspicato e previsto fino ad oggi.

Giuliana CARLINO (*IdV*) condivide anzitutto pienamente i rilievi contenuti nella proposta di parere presentata dalla relatrice Serafini, che

giudica dettagliati ed esaustivi, soprattutto alla luce delle audizioni svolte dalla Commissione.

Intende comunque sottolineare schematicamente le maggiori criticità del piano.

Ritiene anzitutto grave che siano state accolte soltanto in minima parte, all'interno dello schema di Piano presentato dal Governo, le indicazioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che invece, per definizione, è l'organo incaricato di predisporre il Piano nazionale, fornendo indicazioni rispetto ai contenuti ed alle modalità con cui dovrebbe essere elaborato tale documento.

Fa presente che, come emerso dalle audizioni svolte in Commissione, è sempre più necessaria e urgente una riforma del sistema giuridico minore e delle relazioni familiari, che armonizzi tutta la legislazione in materia, in sintonia con le Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Pur dichiarandosi poi d'accordo, in linea di massima, con l'istituzione di un unico tribunale della famiglia, ritiene però che sia necessario assicurare, nei tribunali per i minori, la presenza di giudici onorari specializzati anche in materie non giuridiche.

Per quanto riguarda le politiche sociali, segnala la mancata definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (i cosiddetti LIVEAS), che crea di fatto un grave vuoto legislativo. Infatti, in base al Titolo V della Costituzione, la competenza in materia di politiche sociali è affidata alle Regioni: la mancata individuazione di standard minimi nazionali potrebbe comportare la possibilità che tutto venga affidato a decisioni totalmente discrezionali da parte delle singole Regioni sull'unica base delle risorse regionali disponibili, con il rischio concreto di creare pesanti sperequazioni nei servizi erogati.

Poiché lo Stato centrale ha comunque la responsabilità di garantire l'uniforme godimento dei diritti da parte di tutti gli individui sul territorio nazionale, sarebbe fondamentale la stipula di un atto d'intesa tra Stato Regioni e autonomie locali sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Infine evidenzia, come anche numerose associazioni del settore, che per far sì che il piano non resti una mera dichiarazione d'intenti ma diventi un programma concreto e realizzabile non si può prescindere dallo stanziamento di fondi adeguati e da un sistema di monitoraggio per analizzare annualmente l'entità delle risorse che il nostro Paese destina all'infanzia e all'adolescenza.

Nel ribadire che è necessario che un importante strumento a tutela dell'infanzia non si trasformi in una mera celebrazione di intenti, sottolinea che è dovere della Commissione fare in modo che i diritti di bambini e adolescenti nel nostro Paese trovino nel piano una fase fondante, rinnovata periodicamente in base all'evoluzione della nostra società.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole alla proposta di parere contrario della relatrice Serafini.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) si rammarica ancora una volta per la mancata occasione di pervenire all'espressione di unico pa-

rere, concordato da tutti i gruppi in Commissione, nella quale invece sperava fortemente.

Nell'operare poi una distinzione tra il contenuto dello schema di Piano e quello delle singole proposte di parere presentate, preannuncia di non condividere nessuna delle due, ma concorda invece sul rischio, paventato da molti, che il Piano diventi una sorta di «Piano dei sogni».

In conclusione, preannuncia la sua astensione dal voto su entrambe le proposte di parere presentate.

Sandra ZAMPA (PD) condivide con la deputata Capitanio Santolini il rammarico e l'amarrezza per il fatto che la Commissione non abbia potuto esprimere un unico parere condiviso da tutte le forze politiche.

Concorda sul rischio che il Piano diventi una sorta di «libro dei sogni», dai contenuti che peraltro non piacciono al suo gruppo, anche perché la politica, a suo giudizio, non deve lavorare con i «sogni», ma con la realtà.

Fa presente che la crisi economica ha avuto ovunque gravi ripercussioni, ma nonostante ciò alcuni Paesi europei, come ad esempio la Germania, hanno operato scelte politiche favorevoli ai minori e alle famiglie.

In conclusione, preannuncia voto contrario alla proposta di parere della relatrice Aderenti e voto favorevole alla proposta di parere della relatrice Serafini.

Massimo POLLEDRI (LNP) ringrazia anzitutto le relatrici per il lavoro svolto.

Sottolinea quindi che il problema delle risorse finanziarie insufficientemente individuate dal Piano, nonostante rappresenti un importante e cruciale nodo per l'attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, non può essere risolto dalla Commissione in questa sede e comunque è espressione della grave crisi economica che tutti i Paesi stanno attraversando. A questo proposito, cita il caso della patria del *welfare*, la Gran Bretagna, il cui Governo ha recentemente dovuto operare pesantissimi tagli alla spesa sociale, a riprova del fatto che lo stato sociale attraversa in tutto il mondo una fase di grave crisi.

Condivide poi le legittime preoccupazioni, emerse anche in questa sede, sull'esistenza di una vera e propria emergenza educativa a proposito dei minori, sottolineata anche dalla Conferenza episcopale italiana, e alla quale occorre porre rimedio quanto prima e con mezzi efficaci.

Preannuncia infine il proprio voto favorevole alla proposta di parere della senatrice Aderenti.

Alessandro PAGANO (PdL) propone di introdurre, all'interno della proposta di parere della senatrice Aderenti, al termine dell'osservazione f), le seguenti parole: si raccomanda di altresì agevolare ed educare adeguatamente la coppia madre-figlio ai benefici psico-fisici dell'allattamento al seno.

Propone altresì di aggiungere una condizione finale al termine della proposta di parere della senatrice Aderenti che ponga l'accento sulla ne-

cessità di sostenere i genitori nella gestione della grave situazione di emergenza educativa in cui si trovano attualmente i minori.

Irene ADERENTI (*LNP*), *relatrice*, concorda con le due integrazioni proposte dal deputato Pagano e riformula corrispondentemente il proprio parere.

Anna Maria SERAFINI (*PD*) *relatrice*, concorda sulla prima delle osservazioni formulate dal deputato Pagano e dichiara di volerla integrare anche fra le premesse della propria proposta di parere (*v. allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice Aderenti come riformulato (*v. allegato 3*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la proposta di parere della senatrice Serafini deve intendersi conseguentemente preclusa.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema del III piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei persone in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Atto n. 251)

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

esaminato lo schema del Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, presentato dal Governo alle Camere il 30 agosto 2010;

premesso che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451/1997, attribuisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (comma 1), nonché il potere di formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; al fine di assicurare la piena implementazione dei diritti dei minori (comma 5);

rilevato che il Piano rilancia l'elemento qualificante della «continuità», intesa in termini di coerenza con le scelte pregresse e con le politiche e i servizi adottati; si presenta invece in «discontinuità» rispetto all'approccio, identificando alcune direttrici d'intervento quali dimensioni prioritarie, nonché rispetto al metodo, adottando un processo partecipato sia nella costruzione del Piano stesso che nella fase della sua attuazione;

premesso che le quattro direttrici tematiche d'azione su cui si basa il Piano prevedono interventi di tipo legislativo, amministrativo-programmatico e amministrativo-operativo, catalogati in tabelle di facile lettura;

considerato che il Piano deve svolgere una funzione di raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica, organizzativa e operativa, in tema di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, essendo necessario mantenere una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

considerato che l'adozione di una tale prospettiva unitaria, che ponga in sinergia i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica e gestionale nell'ambito delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza,

è importante tanto quanto la valorizzazione effettiva delle prospettive locali;

sottolineando che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ed il loro finanziamento rappresentano un passaggio preliminare ed urgente nella costruzione di una riforma federalista che voglia rispondere ai principi dell'equità nell'esercizio dei diritti sociali espressamente stabiliti dal Titolo V della Costituzione;

rilevato che è pertanto necessario definire quanto prima tali livelli essenziali dei servizi per l'infanzia, così da garantire un livello minimo essenziale di trattamento per tutti i bambini/adolescenti sull'intero territorio nazionale, atteso che la competenza sui servizi è delle Regioni e degli enti locali e che attualmente, in assenza di una definizione dei livelli minimi essenziali, in Italia si registrano notevoli diversità di trattamento e conseguenti gravi discriminazioni a seconda dell'area in cui si realizza l'intervento e/o dei periodi storici di riferimento;

rilevato che nella fase attuativa del Piano diventa cruciale il ruolo degli enti locali, sia per l'approfondita e sistematica analisi ai fini della programmazione degli interventi sul territorio, sia per il livello di vicinanza e prossimità, per la capacità di dialogo e collaborazione con le forze sociali; appare perciò necessario adottare una logica attuativa e gestionale decentrata che rinforzi il ruolo degli enti locali, assicurandone la centralità in termini di regia e gestione degli interventi sia sul piano amministrativo che operativo;

sottolineando che appare necessario, ferma restando la competenza regionale in materia di politiche sociali, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, che i bilanci di Regioni, Province e Comuni, prevedano capitoli di spesa dedicati al sostegno delle politiche a favore dei minori, sulla base del riconoscimento – condiviso dall'intera Commissione – dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come una priorità per le politiche del Paese;

valutando che, oltre alla famiglia ed alla scuola quali agenzie educative, anche i *media* hanno un peso preponderante sulla formazione e sull'educazione dei minori, e rilevato a tale proposito che nel Piano non sono previsti interventi né di tipo programmatico-operativo, né di tipo legislativo, riferiti alla necessità di aumentare il livello di tutela dei minori nei confronti dei *media* e della rete informatica;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) prendendo atto che esiste un evidente squilibrio nella erogazione dei servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza in tutta Italia, in particolare con riferimento ad otto regioni del Sud, e premesso che il superamento di tale divario può essere raggiunto soprattutto attraverso l'adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, con la definizione dei costi standard dei servizi, è necessario tuttavia che, oltre la definizione dei citati costi standard, siano definiti i livelli nazionali minimi relativi alla qualità dei servizi (Livelli essenziali di assistenza), di cui

al secondo comma, lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione, che devono essere garantiti dalle Regioni e dagli enti locali ai minori in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; a tale fine, si valuti conseguentemente l'opportunità di individuare gli strumenti per consentire alla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza di esercitare un'azione di controllo e monitoraggio sull'erogazione e sul rispetto degli identificati livelli qualitativi essenziali di tali servizi ai minori, nell'ambito delle singole Regioni e degli altri enti locali competenti, anche considerando i bisogni espressi dalla realtà socio-economica e familiare del territorio di riferimento.

b) considerato che le Regioni, gli enti locali, le Comunità montane, i Comuni singoli o in forma associata sono chiamati a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, la genitorialità nella famiglie in condizioni di povertà, attraverso la definizione di criteri per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni); la composizione delle graduatorie per l'accesso alla scuola dell'infanzia e a tutti i servizi educativi da 0-6 anni, indipendentemente dall'entità delle risorse economiche a disposizione delle Regioni ed enti locali per queste finalità, e tenuto conto che la disponibilità dei servizi per la prima infanzia (nido e scuola materna) non è spesso sufficiente a coprire il fabbisogno complessivo anche nelle Regioni con maggiori risorse, per non rischiare di dover escludere dall'accesso a questi servizi i minori che provengono da famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, si individuino, nelle opportune sedi di concertazione fra livello di governo centrale e regionale-locale, le modalità per realizzare una progettualità equilibrata nel campo dei servizi alla prima infanzia, che coinvolga anche le Autonomie scolastiche nella predisposizione e/o rimodulazione dei criteri di priorità di accesso ai suddetti servizi, in modo da tener conto, non solo delle risorse economiche a disposizione dei singoli enti locali, ma anche delle specifiche realtà sociali e culturali e dei bisogni di tutte le famiglie;

c) con riferimento alla tabella sulle linee di orientamento unitario per il Servizio Sociale (A07), poiché l'obiettivo governativo di favorire l'unitarietà nelle metodologie di intervento e nell'organizzazione del Servizio sociale al fine di offrire professionalità nell'accoglienza, nell'ascolto, nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari anche nelle situazioni di urgenza-emergenza a tutti i minori, è di strategica importanza e ben modulato nella definizione delle azioni per concretizzarlo, si osserva che l'implementazione delle azioni finalizzate a raggiungere l'obiettivo deve partire anche dalla definizione dei costi standard di tali servizi; a tale riguardo, sarebbe opportuno che, oltre la definizione dei costi standard, siano definiti i livelli nazionali minimi standard relativi alla qualità dei servizi sociali, che devono essere garantiti, dalle Regioni e dagli enti locali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

d) per quanto concerne il rafforzamento dell'affido omoculturale, si osserva che, pur considerando che la medesima cultura tra genitori affidatari e minore affidato semplifica gli scambi interpersonali ed affettivi, la priorità deve restare quella di promuovere e facilitare l'istituto dell'affido

per il maggior numero di minori possibile, rispettando standard ottimali di collocazione nell'unico interesse del minore;

e) nel condividere la volontà di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, provvisto dei requisiti indicati nel Piano stesso, si osserva che la funzione di proposta politica diretta ad armonizzare la legislazione italiana agli standard internazionali e per la realizzazione di politiche attente ai diritti dei minori si sovrappone alle funzioni attribuite alla Commissione parlamentare per l'infanzia ed l'adolescenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; si osserva altresì che la facoltà aggiuntiva di intervenire nei procedimenti civili ed amministrativi, di prendere visione degli atti e di impugnare i provvedimenti si sovrappone alle prerogative della magistratura minorile rischiando di creare conflitti tra gli istituti che inevitabilmente ricadrebbero a danno del minore;

f) poiché favorire la tutela dell'evento nascita è un passaggio prioritario per la nostra società e fondamentale per sostenere la famiglia, e poiché è di basilare importanza il principio che l'evento della gestazione e del parto debbano essere accompagnati e tutelati all'interno di un Servizio sanitario nazionale che ne garantisca efficienza e sicurezza attraverso personale professionalmente e scientificamente qualificato e formato, in grado di prestare la propria opera in punti nascita attrezzati, anche per far fronte nell'immediatezza e nell'urgenza a qualsiasi complicanza che possa sopraggiungere *in itinere*, si consideri che un tale standard di qualità e sicurezza non potrà mai essere garantito nei parti domiciliari o in micro-punti nascita; si valuti inoltre l'opportunità di rivalutare la figura professionale dell'ostetrica, affinché, dopo le dimissioni della madre e del neonato dalla struttura ospedaliera, possa accompagnare a domicilio la neomamma nella cura e nell'assistenza del minore nelle prime settimane di vita e possa supportare la madre stessa mediante l'approccio dell'ascolto-dialogo, al fine di renderla consapevole ed in grado di gestire positivamente una eventuale depressione *post-partum*, oltre alle responsabilità del suo nuovo ruolo genitoriale;

g) con riferimento alla considerazione, condivisa all'unanimità dalla commissione che, oltre alla famiglia ed alla scuola quali agenzie educative, anche i *media* possono essere, se ben utilizzati, validi supporti per veicolare modelli positivi di comportamenti e stili di vita per i minori (nel campo ad esempio della salute, dell'alimentazione, dell'affettività, del divertimento, della capacità di relazionarsi in senso costruttivo con i pari e con gli adulti), si valuti come imprescindibile e si individuino gli strumenti opportuni affinché i soggetti competenti per l'attuazione delle politiche dell'infanzia, a livello nazionale e territoriale, nonché le agenzie educative, la scuola, la Commissione stessa, possano collaborare in sinergia con gli operatori della rete informatica e del mondo multimediale al fine di condividere strategie comunicative-educative adatte all'età evolutiva;

h) poiché il Piano ha il compito di evidenziare e proporre strategie di tipo programmatico-operativo e legislativo anche al fine di potenziare la

tutela dei minori nei confronti dei *media* e della rete informatica, si prevedano gli opportuni strumenti per evitare che tali compiti di tutela siano demandati esclusivamente alla scuola ed alla famiglia, che nella maggioranza dei casi è impreparata ed acritica su questo fronte; a tale riguardo, la Commissione considera necessaria l'introduzione di una legislazione più garantista del diritto alla riservatezza, della tutela dell'intimità, della sicurezza e dell'affettività dei minori;

e con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al proposto intervento legislativo nazionale riferito al piano abitativo per Rom, Sinti e Caminanti, volto ad assegnare loro case popolari e strutture dismesse (in usufrutto anche con partecipazione economica diretta), si ritiri la proposta in quanto essa legittima il principio che la diversità etnica dei cittadini richieda una legislazione di accesso a servizi e diritti *ad personam*: tutti i cittadini sono infatti uguali davanti alla legge e possono trovarsi in identica condizione di oggettiva povertà e difficoltà di integrazione sociale (si fa presente a tale riguardo che la maggioranza dei Rom, Sinti e Caminanti sono cittadini italiani);

b) si chiede che il programmato sostegno ai minori Rom, Sinti e Caminanti sottoposti a procedimento penale, che propone l'accompagnamento educativo, al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo, attraverso il supporto della figura del *tutor* e attraverso l'emanazione di bandi interministeriali per assicurare pari opportunità di ingresso nel mondo del lavoro specificatamente attraverso l'istituzione di borse-lavoro, sia equiparato a quello di tutti gli altri minori sottoposti a procedimento penale, in quanto diversamente si legittimerebbe una discriminazione di trattamento rispetto a tutti gli altri minori sottoposti a procedimento penale, che non siano di etnia Rom, Sinti o Caminanti;

c) nel condividere la necessità di prevenire la dispersione scolastica di tutti gli studenti minori, di sostenerne il successo formativo attraverso la costruzione di una rete formativa territoriale soprattutto nelle zone di massima concentrazione di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà sia al Nord che al Sud d'Italia, anche al fine di agire contro la criminalità organizzata, anche per supportare i problemi ed i ritardi di apprendimento dovuti a carenze psico-sociali, finalità che il Piano intende raggiungere attraverso lo sviluppo della scolarità precoce (3-6 anni) dove manca, sostenendo progetti *ad personam* per i soggetti riconosciuti deboli e a rischio (senza dimenticare che negli ordinamenti della scuola italiana è già previsto l'istituto dell'insegnamento personalizzato), integrando scuola e sostegno educativo alle famiglie in difficoltà, rendendo credibile la formazione professionale, si chiede che i minori Rom, Sinti, Caminanti e stranieri che frequentano la scuola italiana debbano accedere a tutti i servizi scolastici, anche di supporto, già esistenti per tutti gli alunni con problemi di apprendimento e di disagio socio-culturale, senza distinzione di etnia e di nazionalità;

d) essendo di fondamentale importanza rafforzare la tutela della salute dei minori, l'impegno alla maggiore diffusione di conoscenze ed in-

formazioni afferenti alla molteplicità dei servizi offerti in campo sanitario sia dalle ASL che dal terzo settore, la promozione di informazione specifiche sulla maternità e sulla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, realizzando tutto ciò a favore di tutti i minori e di tutte le famiglie che vivono nel nostro Paese e non solo per le popolazioni di etnia Rom, Sinti e Caminanti, si richiede che il programma di tutela sanitaria, predisposto dal Piano, sia esteso a tutti i minori e non a favore di alcune etnie;

e) nel condividere il principio che il minore abbia il diritto all'identità, anche per motivi di sicurezza e di rintracciabilità, e non solo a vedersi attribuito, dopo poche settimane dalla nascita, il codice fiscale, si chiede che nel Piano venga esplicitato l'impegno a predisporre un atto legislativo che preveda per tutti i minori da 0 a 18 anni l'attribuzione del documento di identità;

f) in coerenza con il dettato dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che indica le funzioni attribuite alla Commissione infanzia ed adolescenza, si chiede che la stessa sia posta in sinergia con le istituzioni e gli enti già indicati dal Piano ed attori della programmazione e delle azioni previste, per quanto riguarda i seguenti temi:

a) Progetto di azioni di sistema ed assistenza tecnica regioni del Sud

b) Potenziamento della rete dei servizi integrati per la prima infanzia

c) Promozione dell'affidamento familiare e potenziamento dei servizi dedicati

d) Interventi sulle strutture di accoglienza residenziale per minori

e) Creazione di un sistema informativo nazionale sui bambini fuori famiglia

f) Misure per il sostegno dell'adozione nazionale ed internazionale

g) Misure in favore degli adolescenti

h) Interventi a favore degli adolescenti dell'area penale

i) Prevenzione e cura di abuso e maltrattamento dell'infanzia

j) Azioni a tutela dei minori vittime di tratta

k) Promuovere un ordinamento penitenziario per i minorenni ed i giovani adulti

l) Garante nazionale per l'infanzia

m) Sistema delle tutele dei minori e protezione dei minori dall'abuso e dal maltrattamento

n) Testo unico delle leggi sull'infanzia e sull'adolescenza

o) Adeguamento della normativa riferita all'affidamento familiare

p) Linee di indirizzo nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

q) Promozione ed aggiornamento della L. 53/2000.

ALLEGATO 2

Schema del III piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei persone in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Atto n. 251)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La Commissione,

esaminato lo schema del III Piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei persone in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451,

premesso che:

lo schema del c.d. Piano per l'infanzia predisposto dal Governo giunge tardivo e non è adeguatamente all'altezza del rafforzamento della tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza. Non conferisce un quadro di riferimento certo per le aspettative e i disagi delle famiglie, nonché per il loro ruolo insostituibile per la crescita e l'educazione dei loro figli. Infine non risponde che parzialmente alle analisi, osservazioni e proposte dell'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, del gruppo CRC, nonché della maggior parte delle organizzazioni che lavorano per e con i bambini e gli adolescenti;

la Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, non a caso istituita con la legge 451/97, la stessa che istituisce l'Osservatorio e il Piano, deve essere sentita in tutti i passaggi del Piano per l'Infanzia;

per molti anni l'Italia non ha avuto il Piano per l'infanzia, nonostante le numerose sollecitazioni provenienti dall'intero mondo dell'associazionismo ed in particolare dal gruppo CRC che ne ha ribadito l'urgenza anche nello scorso mese di novembre, in occasione delle celebrazioni del 20° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presentando il 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite;

premesso che:

la prima grande questione da chiarire è relativa alla reperibilità ed alle quantità delle risorse affinché il Piano possa essere uno strumento concreto per l'attuazione della CRC, della Costituzione, delle direttive europee e delle Convenzioni internazionali;

la questione delle risorse non può essere pensata come qualcosa di aggiuntivo o indifferente al Piano d'azione. Nel Piano d'azione del Go-

verno, alla fine del punto 2, che ha per titolo «Il senso e l'articolazione del Piano di Azione» si legge: «Il Piano è un documento di natura programmatica. La definizione delle risorse per la sua implementazione avviene nelle modalità descritte al successivo punto 9»;

al punto 9, relativo appunto alle risorse, si legge: « In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.»

non ci si può non domandare cosa significhi affermare che il Piano è di «natura programmatica», così come non ci si può non domandare come possa essere credibile dal punto di vista programmatico un Piano il cui programma sia privo di risorse;

su questo punto hanno insistito tutti i soggetti auditi dalla Commissione parlamentare per l'infanzia;

a tale proposito si ricorda che la legge istitutiva della Commissione, all'articolo 2, al comma 2 prevede in modo esplicito che il Piano deve individuare «le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.»;

il Piano predisposto dal Governo disattende a quanto stabilito dalla stessa legge n. 451 del 1997;

il Gruppo della CRC sottolinea «la necessità di introdurre attraverso una specifica indicazione in tal senso nel Piano Nazionale Infanzia, un sistema di monitoraggio per analizzare annualmente la quota di risorse che l'Italia destina complessivamente e, per settore, all'infanzia e all'adolescenza e di incrementare nei prossimi bilanci annuali le risorse destinate ai fondi nazionali che finanziano i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Persistono infatti le difficoltà ad individuare l'esatta rendicontazione delle risorse allocate sia a livello nazionale che regionale. Ricordiamo in proposito che il comitato ONU nel 2003 aveva espresso preoccupazione per il fatto che l'Italia non applicasse appieno l'articolo 4 della CRC e che quindi non vi fosse uno stanziamento per l'infanzia e l'adolescenza al massimo livello consentito dalle risorse disponibili'. Il superamento della legge n. 285 e del relativo Fondo nazionale Infanzia ha determinato l'assenza, ad eccezione delle città riservatarie, di fondi vincolati per la realizzazione di progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, creando, di fatto, una sostanziale disparità fra le quindici città riservatarie e il restante territorio nazionale.»;

rilevato altresì che:

sono di estremo rilievo e condivisibili le considerazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza nel suo parere non positivo sullo schema di Piano in esame ha fortemente criticato l'assenza di risorse certe ed il generico riferimento ai livelli essenziali, senza la definizione dei quali il Piano è destinato ad essere un mero documento di intenti;

per l'ANCI e l'UPI appare preoccupante l'indicazione che le azioni richiamate nello schema di Piano siano «finanziabili (soltanto) nei limiti degli stanziamenti previsti» e che non vi sia indicazione di risorse aggiuntive. Inoltre la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali / LEP ed il loro finanziamento rappresentano un passaggio preliminare ed urgente nella costruzione di una riforma federalista che voglia rispondere ai principi dell'equità nell'esercizio dei diritti sociali espressamente stabiliti dal Titolo V della Costituzione; anche il FORUM delle Associazioni Familiari sottolinea la necessità di chiarire l'identità e la funzione del piano e di conseguenza la previsione di un riferimento preciso alle risorse economiche; anche per la CARITAS uno degli elementi strutturali di qualsiasi attività di programmazione è sapere su quante risorse economiche si può fare affidamento. La mancanza, nel Piano, di questo fattore preclude una programmazione precisa ed articolata e soprattutto efficace;

osservazioni nella stessa direzione vengono avanzate da CNOAS, dall'Unione Nazionale Camere Minorili, dalle Camere Minorili in cammino – Camera minorile Nazionale, dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e le famiglie e da altre associazioni;

gli stessi rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI affermano: «Preoccupa l'indicazione che le azioni richiamate nello schema di Piano siano finanziabili (soltanto) nei limiti degli stanziamenti previsti e che non vi sia indicazione, ovvero concreta aspettativa di risorse aggiuntive; va invece superata la logica dei finanziamenti residuali e dipendenti dalle »risorse disponibili»;

Visto che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (c.d. manovra d'estate per il 2008) sono state realizzate riduzioni di spesa delle missioni nel cui ambito sono finanziate le politiche per l'infanzia e l'adolescenza (cooperazione allo sviluppo, istruzione, diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, giovani e sport, salute, immigrazione) pari a ben 2 miliardi e 600 milioni di euro;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha proseguito sulla strada dei tagli che, relativamente alle missioni attinenti alla scuola, ammontano a ben 564 milioni di euro;

anche il disegno di legge di stabilità 2011, attualmente all'esame della Camera dei deputati, si caratterizza per l'assenza di misure a favore delle famiglie, del lavoro femminile, dei disabili e dei giovani, nonché per l'azzeramento del Fondo per la non autosufficienza;

Si rileva inoltre che:

nel documento dell'ARCIRAGAZZI NAZIONALE si trovano alcune osservazioni e proposte da prendere in seria considerazione. Dopo le modifiche del Titolo V della Costituzione, la mancata scrittura dei LIVEAS necessari per l'attuazione della legge n. 328 del 2000, la scomparsa del Fondo Infanzia se non della parte dedicata alle città riservatarie (solo il 15% dei minori) «ad oggi non vi è alcuno strumento normativo che possa essere invocato affinché venga attuata la legge 176/91 che ratifica a livello nazionale la Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia sui livelli regionali.»;

la proposta dell'Arciragazzi è una connessione tra LIVEAS, Piano nazionale infanzia e Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia. Questo oggi può sembrare un traguardo lontano, ma è indubbio che l'attuazione della ratifica dei cosiddetti «diritti dell'infanzia» non possa essere «dispersa nell'articolazione delle funzioni che lo Stato si dà. 'Tanto più in vista dell'attuazione del Federalismo e in assenza di strumenti sopra descritti, sancirebbe definitivamente l'impossibilità strutturale di porre in essere la promozione – uguale per tutto il paese » dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza; la prospettiva non può che essere un Piano Nazionale Infanzia costruito coordinando i Piani Regionali attraverso lo strumento dei LIVEAS. Il PNI dovrebbe essere uno strumento non solo di orientamento ma un «framework» utile anche in previsione del nuovo assetto federale dello Stato. Per questo dovrebbe contenere non solo «azioni» ma anche percorsi di aggiornamento legislativo, di interpretazione delle attuali norme alla luce delle profonde modifiche avvenute in questi ultimi 10 anni e, infine ma non meno importante, dovrebbe indicare quali sono le risorse e dove vengono reperite; Inoltre, non è da sottovalutare una lacuna che rischia di rendere il Piano disomogeneo territorialmente nella sua applicazione: la mancata definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i cosiddetti LIVEAS, che, com'è noto, avrebbero dovuto essere determinati d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme agli Enti Locali e ai ministeri competenti. Questa situazione ha comportato finora una differenziazione nei programmi e nella gestione di risorse e competenze, creando una diversificazione delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza;

in particolare, è stata evidenziata da parte dell'Agesci l'urgenza «di sciogliere le ambiguità e incoerenze contenute nel testo con riguardo alla questione dei cosiddetti "livelli essenziali" dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. L'articolazione decentrata delle competenze per i servizi prevista dal vigente Titolo V della Costituzione richiede che, proprio nel rispetto della stessa Costituzione, siano individuati e definiti a livello nor-

mativo quei riferimenti in grado di scongiurare il rischio di gravi discriminazioni sul territorio nazionale con riguardo all'effettività dei diritti.»;

il CNCA «BATTI IL CINQUE» ritiene necessario che vengano definiti e garantiti i livelli essenziali di tutti i servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza (educativi, sociali, di tempo libero, residenziali e semiresidenziali) al fine di garantire pari dignità, pari opportunità, uguaglianza ed omogeneità di trattamento sull'intero territorio nazionale senza alcuna forma di discriminazione e che venga garantita all'interno dell'istituendo Tribunale per i minorenni e le relazioni familiari la presenza dei giudici onorari esperti delle scienze umane come componenti dei collegi nei procedimenti collegiali;

anche il CNOAS ha denunciato la mancata coerenza fra i principi dichiarati, le linee operative e le azioni previste, la non chiara definizione di vincoli precisi rispetto alle azioni proposte, la mancanza della individuazione dei soggetti cui dovrebbero fare carico la messa in pratica, una non chiara definizione del ruolo e del mandato dei servizi pubblici rispetto ai soggetti terzi;

La CARITAS sottolinea l'urgenza di definire alcuni livelli essenziali rispetto alle problematiche dell'infanzia e adolescenza, dando ai minori una loro titolarità in quanto soggetti di diritti, oltre, ma non solo, ai necessari sostegni alle famiglie in difficoltà. A questo proposito si è sottolineata la necessità che si ampli la rete dei Nidi soprattutto per il ruolo educativo e socializzante, oltre che per sostegno al lavoro della donna;

per il Gruppo CRC (86 soggetti del terzo settore) è necessario prevedere un intervento di armonizzazione che permetta di integrare le previsioni del futuro Piano Nazionale Infanzia nei Piani regionali, anche attraverso un effettivo processo di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la previsione della definizione dei LIVEAS ed il monitoraggio dell'attuazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria);

premesso che:

Visto che:

già nell'ottobre 2009 l'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza aveva presentato uno schema di Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza;

nello scorso mese di marzo le associazioni aderenti a «Batti il cinque» hanno organizzato una campagna di sensibilizzazione promuovendo l'invio di cartoline di protesta al Presidente del Consiglio ed ai sottosegretari Sacconi e Giovanardi per denunciare il ritardo nell'adozione del Piano per l'infanzia da parte del Governo;

il 22 aprile 2010 il Gruppo del Partito Democratico e gli altri Gruppi di opposizione hanno presentato un'interrogazione urgente al fine di sollecitare l'adozione del Piano per l'infanzia;

finalmente il 22 luglio scorso il Governo ha approvato lo schema del Piano per l'infanzia e lo ha trasmesso, in data 30 agosto 2010, alla

Commissione parlamentare per l'infanzia per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 451 del 1997, istitutiva della Commissione stessa;

l'espressione del parere sul Piano per l'infanzia da parte della Commissione è un atto di fondamentale importanza in quanto in esso si sostanzia parte fondamentale della stessa ragione d'essere della Commissione;

la Commissione ha richiesto che fossero auditi gli esponenti più rappresentativi del mondo delle associazioni e delle professioni dalla cui esperienza pluriennale non si può prescindere nella predisposizione di un Piano per l'infanzia che sia adeguato;

premesso inoltre che:

nell'espressione del parere si ritiene che non sia da sottovalutare la differenza tra il Piano presentato dal Governo e lo schema di Piano proposto dall'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza. Tali differenze sono state ricostruite in modo oggettivo e preciso dal Comitato tecnico – scientifico del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CTS) in un documento presentato il 14 luglio scorso all'Osservatorio;

la proposta del Governo raccoglie solo in parte la precedente bozza frutto di un lungo processo di elaborazione e confronto realizzato tra i membri dell'Osservatorio e per altro lato non definisce in modo appropriato altre parti significative. In particolare si segnala:

l'assenza dell'innovativo impianto metodologico che caratterizzava la versione precedente. La mancata individuazione dei soggetti attuatori, degli strumenti, dei tempi di realizzazione, delle attività di monitoraggio e di valutazione partecipata del processo di attuazione del Piano, non può che indebolire i propositi e le azioni prospettate nonché ridimensionare il ruolo dell'Osservatorio non più designato all'accompagnamento di questa realizzazione;

il sostanziale svuotamento di senso e di azioni della direttrice denominata «Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale». Ciò costituisce una evidente disattenzione rispetto all'orientamento partecipativo sollecitato dalla Convenzione internazionale del 1989 e lascia l'Italia, ancora una volta, come «fanalino di coda» dei Paesi che promuovono il diritto alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi;

l'accorpamento, nella direttrice «Rafforzare la tutela dei diritti», in un'unica azione delle proposte di riforma del tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglie e minori, che ha la grave conseguenza di far scomparire ogni riferimento alla presenza dei giudici onorari esperti delle scienze umane come componenti dei collegi, figure essenziali per sottolineare la qualità di organismo specializzato; l'eliminazione della macro-azione «Ricongiungimento familiare degli stranieri e cittadinanza». In particolare nella Premessa sono stati tolti i riferimenti al principio di «non discriminazione»;

è stata eliminata la macro-area «Modifica delle procedure di adozione» in cui si evidenziavano i seguenti obiettivi: il riconoscimento della centralità del diritto del minore alla famiglia grazie a procedure di adozione più chiare, tempestive e flessibili; l'attribuzione di valori alla storia del bambino precedente all'adozione; il riconoscimento della pienezza dello stato di figlio legittimo all'adottato in casi particolari;

alcune associazioni tra cui la Comunità Papa Giovanni XXIII hanno rilevato la mancanza del riconoscimento delle Case Famiglia come vere comunità capaci di rispondere ai bisogni relazionali dei minori;

riguardo alla partecipazione le macroazioni risultano fortemente ridotte, mentre sono state tolte le macro-azioni relative alla sperimentazione dei *forum* regionali e del *forum* nazionale dei ragazzi, delle ragazze e degli adolescenti, alla promozione delle esperienze locali di partecipazione sociale di bambini e ragazzi, alla formazione di promotori e facilitatori dei processi di partecipazione e protagonismo, alle linee guida orientative e manuale operativo per la promozione ed il sostegno della partecipazione, nonché alla realizzazione di un «manifesto educativo»;

al punto 7, relativo alla promozione dell'integrazione delle persone immigrate sono state tolte due macro-aree relative all'iscrizione al sistema sanitario nazionale per tutti i bambini stranieri e i bambini appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti ed al ricongiungimento familiare degli stranieri e cittadinanza;

considerato che:

nella presentazione dello schema di Piano di azione per l'infanzia e l'adolescenza il Comitato scientifico del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza dell'Istituto degli Innocenti ha sottolineato che per essere veramente efficace il Piano deve essere «nuovo» e per questo deve avere almeno tre elementi di discontinuità: sul piano dei contenuti la novità consiste nel rendere effettivo il diritto alla partecipazione civica e sociale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi; sul piano dell'approccio l'aspetto nuovo consiste nel rispetto delle cultura delle differenze di genere e dell'equità sociale per le pari opportunità, contro ogni discriminazione; sul piano del metodo la novità è data dalla costruzione di un processo di accompagnamento e di monitoraggio permanenti del Piano al fine di una sua corretta applicazione e valutazione;

il Piano presentato dal Governo non ha fatto propri questi tre elementi di discontinuità. Anzi nei contenuti, nell'approccio e nel metodo il Piano mostra notevole distanza dalla schema del Piano d'azione del Comitato scientifico del Centro degli Innocenti. In particolare, nel Piano del Governo la partecipazione dei minori è fortemente ridimensionata come aspetto della costruzione della soggettività dei minori rispetto ai loro stessi diritti, doveri e responsabilità nella costruzione di un patto intergenerazionale; sul piano dell'approccio i riferimenti al principio di «non discriminazione» scompaiono dalla premessa. E rispetto al metodo, terzo elemento

di discontinuità, il Piano è generico e non stabilisce in modo puntuale tempi, modalità e la responsabilità del monitoraggio;

la notevole distanza tra i due schemi di Piano, quello del Governo e quello dell'Osservatorio porta inevitabilmente a chiedersi se l'approccio e gli strumenti individuati dal Piano del Governo siano in grado di mettere in moto un processo in cui i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono «irrobustirsi» e creare le condizioni perché ad ogni minore che vive in Italia, senza alcuna discriminazione, sia assicurato il suo superiore interesse;

è indubbio che l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presuppone priorità, responsabilità, tempi adeguati. E la demagogia in questo delicatissimo terreno sarebbe la peggiore cattiva maestra. Ma il punto è se ciò che mette in moto il Piano del Governo corrisponda ad una moderna cultura dell'infanzia, alle aspettative e al ruolo delle famiglie, alle migliori condizioni per lo sviluppo delle personalità di ogni minore e per lo sviluppo del Paese;

considerato inoltre che

in base ad alcuni recenti dati relativi all'infanzia e all'adolescenza risultano evidente l'arretratezza e le difficoltà del nostro Paese nell'affrontare problemi vecchi e nuovi;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati il 28 agosto 2010, in Italia per la famiglia e la maternità si spende l'1,2% del Pil, uno dei livelli più bassi, insieme a Spagna e Portogallo, rispetto al resto d'Europa dove si spende decisamente di più (2,1% nella Ue a 15 e 2,0% nella Ue a 27);

secondo gli ultimi dati Ocse sulla scuola (7 settembre 2010), la «pagella» dell'Italia è negativa. Il nostro Paese spende solo il 4,5% del Pil per le istituzioni scolastiche contro una media europea del 5,7%. Dietro di noi, tra i paesi industrializzati, solo la Repubblica Slovacca. Persino il Brasile, con il 5,2% e l'Estonia (5%) spendono di più;

l'Italia è sotto la media anche se si guardano gli altri numeri. La spesa pubblica nella scuola, raggiunge solo il 9% della spesa pubblica totale, inclusi i sussidi alle famiglie ed i prestiti agli studenti. Anche in questo caso il livello più basso tra i paesi industrializzati contro il 13,3% della media Ocse;

per quanto riguarda la povertà minorile, i dati ISTAT, pubblicati il 19 ottobre 2010, rivelano che i bambini poveri in Italia sono oltre un milione e mezzo;

in Italia, tra il 1997 e il 2009, la povertà relativa è cresciuta tra le famiglie. Si tratta delle famiglie con 4 componenti (passate dal 12,9% al 15,8%), con 5 o più componenti (da 22,3% a 24,9%) e con figli minori (dal 14% al 15%);

le cose non vanno meglio sul fronte della povertà assoluta, misurata su un paniere di beni e servizi indispensabili per avere vita dignitosa. Nel 2009 le persone in condizione di povertà assoluta erano oltre 3 milioni (il 5,2% del totale) di cui 649 mila minori: 6,3% del totale dei mi-

norini, ovvero un quinto dei poveri assoluti. Il dato arriva al 9,2% tra i minori che vivono con i genitori e almeno due fratelli e tra le famiglie con membri aggregati. Inoltre ben 401 mila minori indigenti vivono al Sud, vale a dire il 10,2% del totale di quelli residenti nelle regioni meridionali;

analizzando queste cifre si può affermare che nel 2009 i minori poveri nel nostro paese sono ben 1 milione e 756 mila, ovvero il 17% del totale. E di questi quasi il 70% (1 milione e 179 mila) risiede al Sud;

considerato inoltre che:

sui servizi alla prima infanzia l'Istat ha pubblicato, il 14 giugno 2010, i dati sull'offerta di servizi pubblici dedicata ai bambini da zero a 36 mesi, relativa all'anno scolastico 2008/2009. Appare lontano l'obiettivo del Trattato di Lisbona relativo al raggiungimento del 33% entro il 2010, soprattutto per il Sud e la quota di domanda soddisfatta è ancora molto limitata. L'indicatore di presa a carico, che misura il rapporto percentuale tra gli utenti iscritti agli asili nido e i bambini residenti (in età di analisi, 0-36 mesi) è passato dal 9,0% nel 2004 al 10,4% nel 2008. Se nel computo affianchiamo agli asili comunali anche servizi integrativi per l'infanzia come micro nidi e nidi famiglia, allora l'indicatore di presa a carico sale al 12,7%;

analizzando nel dettaglio i dati ci si rende conto che le differenze territoriali sono notevolissime. L'Emilia Romagna si conferma una regione da primato per la diffusione di asili nido con un indice di presa a carico pari al 24% e di copertura territoriale pari al 81,8%. Anche il Centro Italia ha aumentato l'offerta di asili nido, raggiungendo nel 2008/2009 una percentuale di presa a carico del 14%. Esperienze positive si riscontrano soprattutto in Umbria e nel Lazio, con un indicatore di presa a carico, rispettivamente, del 18,6% e dell'11,8%. Permangono invece sotto la media nazionale i parametri rilevati al sud e nelle isole. È negativa l'esperienza della Campania e della Calabria con indicatori di presa a carico pari a 1,7% e al 2,3%;

considerato altresì che:

secondo l'indagine Migrantes del 23 gennaio 2010 nel nostro Paese i minori stranieri sono raddoppiati in soli quattro anni,

in soli sei anni, i minori stranieri in Italia sono passati da 412.432 al primo gennaio del 2004 a 862.453 al primo gennaio 2009. Oggi sono il 22,2% della popolazione straniera regolarmente residente. La maggior parte è nata in Italia (519 mila, 12,6 per cento del computo complessivo delle nascite) il restante (100 in media ogni anno) è formato da minori giunti via mare e via terra o per tratta, nascosti nelle stive di navi, nei camion, negli autobus: storie di bambini, ragazzi, giovani alla ricerca di un riscatto, in fuga da guerre e disastri ambientali, tra fame, siccità e violenze. Il 35 per cento è arrivato in Italia attraverso procedure di ricongiungimento familiare, percentuale che sale al 38 per cento al Sud e al 40 per cento nelle isole. Si tratta, però, solo del numero dei minori non comunitari, che escludono – considerato almeno alla pari – il numero dei minori

comunitari, provenienti in particolare dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla Polonia. Un fenomeno cresciuto in questi anni è quello dei minori stranieri non accompagnati o anche minori separati.

per quanto riguarda la frequenza scolastica degli alunni stranieri, secondo i dati dell'Istituto degli Innocenti presentati il 9 settembre 2010, questi alunni negli ultimi quindici anni sono esponenzialmente aumentati: da 7.837 nell'anno scolastico 1996/1997 (pari allo 0,7% dell'intera popolazione scolastica), si è passati a 130.012 iscritti nell'ultimo anno scolastico disponibile (2008/2009), pari al 7% del totale;

rilevato che:

secondo l'indagine presentata il 20 novembre 2009, realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – periodo giugno-ottobre 2009- l'analisi dello stato di attuazione della legge n. 285 del 1997 nelle 15 Città riservatarie, mette in evidenza alcune tendenze omogenee nelle Città, caratterizzate tuttavia da diverse velocità. In tutte le città si segnala una forte riduzione nell'ultimo triennio delle risorse del Fondo destinate a progetti innovativi o sperimentali a vantaggio di scelte finalizzate al consolidamento di servizi di base soggetti a restrizioni dovute a tagli della spesa sociale;

da questo studio emerge con prepotenza la questione del *gap* tra Centro-Nord e Sud Italia in termini di accessibilità dei servizi e copertura del *target* nei servizi di cura alla prima infanzia, capacità di *accountability* nella gestione del Fondo e spesa destinata alle politiche per i minori nelle diverse Città. Se consideriamo i dati di bilancio, si osserva che mentre al minore residente a Reggio Calabria e Taranto viene destinata annualmente una somma che oscilla dai 27 ai 90 euro, al minore residente a Bologna, Milano, Firenze o Venezia vengono destinate somme che oscillano dai 679 euro ai 796 euro. Si presenta una analisi comparata con i dati tratti dall'Indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni che conferma queste tendenze. Le Città di Reggio Calabria, Taranto, Brindisi e Palermo sono quelle in cui le politiche per l'infanzia dipendono in modo significativo, oltre il 18%, dall'erogazione del Fondo. Le città del Centro Nord hanno un tasso di dipendenza media molto inferiore e pari mediamente al 4,2%;

rilevato inoltre che:

il Piano del Governo si trova ad operare in un contesto molto diverso da quello in cui è stato varato il primo Piano d'azione. È cambiato il contesto sociale, culturale, legislativo nel nostro Paese, in Europa e anche nel resto del mondo. L'epoca in cui viviamo è caratterizzata come «società della conoscenza». Popoli interi conoscono tappe di sviluppo a ritmo molto sostenuto. Nuove e vecchie forme di contraddizione possono mettere paura, chiusura e indurre alla convinzione che l'autosufficienza sia l'unica soluzione: è un modo di sentire comprensibile ma non auspicabile. L'Italia vince la sua sfida tra i primi dei paesi sviluppati se insieme all'Europa non restringe i suoi diritti e delinea in modo più coraggioso

gli aspetti che la potranno rendere competitiva nei confronti degli altri Paesi;

nella società della conoscenza e nell'epoca della globalizzazione lo sviluppo della persona umana è determinante. A prescindere dal proprio orientamento religioso non si può non mettere in luce il richiamo della Caritas, alla centralità della persona umana e come tale richiamo implichi «diritti inalienabili riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione italiana»;

tali diritti non possono «trasformarsi in una concessione benevola», ma anzi per quanto riguarda il Piano presentato dal Governo è bene affermare che «nel tentativo di ripensamento e riorganizzazione del *welfare* rimane centrale il ruolo delle istituzioni pubbliche, garanti della titolarità dei diritti e deputate al reperimento non occasionale delle risorse economiche, strutturali e organizzative che in un orizzonte ampio di efficacia delle decisioni prese, valorizzi l'apporto del privato sociale e delle comunità locali in un rapporto necessariamente asimmetrico in cui la collaborazione non può significare sostituzione»;

non potrebbe essere espresso in modo migliore il rapporto esistente tra centralità della persona in età evolutiva e la responsabilità primaria delle istituzioni pubbliche;

la riorganizzazione dello Stato italiano in chiave federale non può in alcun modo attenuare la sua responsabilità, come del resto è richiesto espressamente dalla CRC;

questo rapporto tra i diritti dell'infanzia e l'adolescenza e il ruolo delle istituzioni pubbliche centrali non lede in alcun modo il ruolo del privato sociale e della comunità locale, né tantomeno rende meno incisiva la sussidiarietà. All'opposto consente al privato sociale, alle comunità locali e alla sussidiarietà, di sviluppare maggiormente il proprio ruolo e la propria dimensione anche valoriale in un contesto certo di regole, strumenti, responsabilità e risorse;

rilevato inoltre che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul sostegno alla genitorialità ha rilevato altri aspetti critici relativi al sostegno alla genitorialità, alle misure a favore degli adolescenti, al ricongiungimento familiare degli stranieri.

sul sostegno alla genitorialità è stato altresì criticato «un approccio assistenzialistico, contrario alla logica del *welfare* delle opportunità: il sostegno alla genitorialità dovrebbe permeare tutte le politiche pubbliche e non solo essere declinata per le famiglie con fragilità, né può esaurirsi con la sperimentazione di servizi educativi (non solo nidi!) domiciliari.»;

secondo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome «risultano carenti e non tra loro integrate le misure a favore degli adolescenti specialmente in un'ottica di promozione e di opportunità, di prevenzione, di cittadinanza attiva. Rispetto alla precedente stesura è inoltre stato eliminato il riferimento «a finanziamenti dedicati e vincolati.»»;

ed ancora: «la scheda sul sostegno alla frequenza scolastica contro l'esclusione sociale introduce le «zone di educazione prioritaria» e le «scuole di seconda occasione» che suggeriscono categorizzazioni e strumenti potenzialmente ghettizzanti e contrari all'ottica di integrazione sociale. Per gli stessi motivi, è discutibile l'introduzione della «salvaguardia di scuole specialistiche integrate per favorire l'apprendimento in presenza di specifiche disabilità» nella scheda relativa ai minorenni disabili e con difficoltà di apprendimento.»;

riguardo all'azione sul ricongiungimento familiare degli stranieri, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome segnala che «per promuovere interventi di qualità, occorre precedere l'informazione degli enti locali circa le domande e le tempistiche di ricongiungimento, in modo da consentire loro di organizzare preventivamente l'accoglienza del ragazzo. Ad esempio presso i servizi educativi o nell'ambito del diritto allo studio.»;

premessi inoltre che:

nel corso delle numerose audizioni svoltesi presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni audite hanno messo in rilievo l'inadeguatezza del Piano a dare risposte alle esigenze espresse in premessa; su alcune questioni in particolare diverse associazioni con lunga esperienza nel mondo della giustizia minorile e della salute e benessere delle persone in età evolutiva evidenziato aspetti condivisibili;

l'AIMMF ha messo in evidenza la mancata previsione di un tribunale della famiglia che veda la presenza necessaria dei giudici onorari, esperti di scienze umane, quanto meno nei collegi giudicanti e che individui il bacino territoriale di competenza di almeno 400.000 abitanti o con quello di più tribunali ordinari territorialmente contigui e la presenza decentrata delle attività svolte dal giudice monocratico e dal giudice tutelare, nonché l'istituzione presso ogni corte d'appello o sezione distaccata di corte d'appello della sezione specializzata per minorenni e relazioni familiari, composta da magistrati professionali e onorari, specializzati, con uno o più sostituti Procuratori Generali, specializzati;

l'AIMMF ha inoltre rilevato lo svuotamento degli ambiti delle azioni relative alla promozione della partecipazione sociale dei bambini e quella del sostegno ai rapporti tra generazioni, temi sui quali l'Osservatorio aveva lavorato a lungo, nonché la mancata previsione di un monitoraggio e cittadinanza dei minori stranieri. Anche la prevista introduzione di un'azione che sancisse l'impegno per il ricongiungimento familiare dei minori stranieri e per la loro cittadinanza dei minori stranieri residenti in Italia voluta dall'Osservatorio nel primo documento poi rivisto, è stata eliminata nel secondo documento ed è stata inserita l'azione relativa al rafforzamento del ruolo delle seconde generazioni;

l'Unione Nazionale Camere Minorili e la Camera Minorile Nazionale In Cammino rilevano la necessità di indicare le priorità degli interventi.

La riforma del Welfare deve essere certamente sul piano delle pari opportunità e delle responsabilità, ma anche «dei diritti». Una necessaria riforma del sistema giuridico minorile e delle relazioni familiari deve essere: organica, completa, complessiva e sistematica che ponga al proprio epicentro la persona minore di età e il suo diritto alle migliori condizioni di sviluppo psico-fisico, e ne espliciti e definisca il suo migliore interesse, quale criterio determinante per ogni questione che lo riguardi; ordinamentale che ponga fine alla frammentazione delle competenze tra giudici diversi rispettando però la caratteristica della giurisdizione per la persona e le relazioni familiari come giurisdizione non necessariamente contrappositiva ma volta anche – se non soprattutto – alla ridefinizione delle relazioni endofamiliari in crisi o riforma del rito, con un unico rito (camerale) per i procedimenti relativi alla persona e alle relazioni familiari. Necessità della piena attuazione delle garanzie costituzionali del «giusto processo». È maturo il tempo di una formulazione di uno Statuto dei diritti dei minori che riguardi la riforma della disciplina delle responsabilità genitoriali secondo le indicazioni della European Commission of Family Law e la riforma del sistema della filiazione che disciplini con modalità uniformi il costituirsi e il permanere dello stato di figlio; la riforma del sistema di tutela delle persone minori di età nella crisi delle relazioni tra genitori; la disciplina dei cd. diritti politici dei minori nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali al fine di garantire la partecipazione e disciplina del loro diritto all'ascolto; la riforma del sistema penale minorile con l'accentuazione del carattere volto al pieno recupero personale e sociale dell'autore di reato e potenziamento degli istituti a ciò finalizzati; la disciplina della mediazione sia nell'area penale sia in quella civile delle relazioni familiari, con individuazione delle caratteristiche professionali dei mediatori, del loro percorso di formazione e con individuazione di modelli e protocolli di intervento.

È necessario inoltre che il nostro Paese si ponga in una prospettiva di immediata ratifica degli strumenti convenzionali e che venga riconosciuto il diritto all'identità di tutti i minori, fin dalla nascita, a prescindere dallo status giuridico.

È indispensabile che venga previsto l'apporto dell'Avvocatura specializzata anche nei settori: orientamento per il servizio sociale; sostegno alla genitorialità di famiglie fragili e nel contrasto all'allontanamento familiare; promozione dell'affidamento familiare; misure per il sostegno dell'adozione (nazionale e internazionale); misure in favore degli adolescenti, nella prevenzione e cura di abuso e maltrattamento nell'infanzia e nell'azioni a tutela dei minori vittime di tratta; promozione di un ordinamento penitenziario per i minorenni; promozione e disciplina della mediazione in tutti gli interventi nei quali di profili una riforma della disciplina o l'introduzione di disciplina nel sistema delle tutele.

per quanto riguarda poi le problematiche dei minori stranieri, le iniziative proposte, pur essendo in molti casi compiutamente rappresentate nei paragrafi descrittivi, risultano non pienamente affrontate nella defini-

zione delle azioni previste, descritte in modo particolare solo con riferimento ai minori *tona*, sinti e caminanti mentre andrebbero previste azioni rivolte all'integrazione scolastica degli altri minori stranieri ai fini della prevenzione della dispersione scolastica;

secondo la FIMP l'operato del pediatra di famiglia è importante non solo per quando riguarda la gestione territoriale del bambino con patologia cronica e grave disabilità e del bambino terminale, ma risulta vitale in termini di prevenzione, di incidenti e di patologie croniche dovute a obesità e sovrappeso, di gestione dei fenomeni patologici del comportamento e d'abuso legati all'adolescenza. Il pediatra di famiglia, attualmente, cura aspetti legati all'animo del bambino, a quelle patologie insorgenti dalla depressione scaturente da un mondo economicamente depresso e senza quasi più valori universali di riferimento. Tutto ciò, è indubbio, evidenzia come sia oggi indispensabile realizzare una risposta sanitaria, oltre che articolata, complessa e, quindi, altamente specializzata, di prossimità territoriale che accompagni il fanciullo fino al raggiungimento del diciottesimo anno di vita. Una popolazione che si vuole affidare all'assistenza specialistica mirata fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Così come, essenziale, nel best interest del bambino, appare l'inserimento del calendario vaccinale nazionale nei Livelli Essenziali di Assistenza pediatrica.

l'Ordine degli psicologi sottolinea come il Piano dovrebbe superare la caratterizzazione di strumento meramente programmatico ed assumere invece una funzione di strumento di sostegno e supporto alle istituzioni competenti nell'ambito delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

come si può facilmente vedere tutte le associazioni audite in commissione hanno evidenziato gli stessi problemi, fra cui *in primis* l'assenza di risorse certe e la mancata definizione dei livelli essenziali di tutti i servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

Si rileva che:

è ormai improrogabile fissare un vero e proprio Piano perché i media tutelino e promuovano i diritti delle persone in età evolutiva con programmi a loro dedicati, riducendo drasticamente la pubblicità a loro rivolta e introducendo nei curricula scolastici l'educazione ai media;

è assolutamente necessaria l'approvazione della legge del Garante dei diritti dell'Infanzia e Adolescenza. Un Garante nazionale, indipendente e che agisca sussidiariamente senza sovrapposizione con la giurisdizione, i Garanti regionali, i servizi sociali e la Commissione Parlamentare per l'Infanzia, anzi potenziandone i ruoli attraverso una costruzione di una rete.

Si rileva altresì che:

manca una legge che ridefinisca un sistema integrato di servizi educativi alla prima infanzia. Una nuova legge deve disporre di un Piano nazionale per l'aumento quantitativo dei nidi in tutto il Paese, in ottemperanza

alle decisioni della Comunità Europea prese a Lisbona e deve caratterizzare il nido quale servizio educativo e non più servizio a domanda individuale. Il nido deve inoltre sostenere la conciliazione e la genitorialità.

Il sostegno alla genitorialità è assolutamente indispensabile anche per affrontare in modo adeguato ciò che viene definita come una vera «emergenza educativa».

Un'ultima considerazione che è anche quella che chiude metaforicamente il cerchio: riguarda la famiglia. Infatti i diritti dei bambini non sono pensabili senza il loro primo diritto che è quello di poter crescere in famiglia a partire dalla propria. È necessaria una connessione tra il Piano nazionale infanzia e le politiche della famiglia. Il decreto del governo in preparazione della Conferenza sulla famiglia che si svolgerà a Milano a novembre non contiene questa connessione. La famiglia è il cuore di un moderno stato sociale. La famiglia è un'opportunità per la persona. La famiglia è una risorsa per la comunità e per il Paese. Oggi più che mai, nella crisi, è necessario sostenere le potenzialità delle famiglie, contrastare le paure e sviluppare la fiducia. Occorre mettere in campo il capitale sociale di una comunità che se ne prenda cura.

Occorre investire sulla famiglia che investa sul lavoro dei giovani, delle donne e degli uomini, sull'educazione, sull'istruzione e sul benessere dei figli, che valorizzi ogni stagione di vita degli anziani e che rispetti i diritti di ogni disabile e di ogni immigrato. Con la crisi potrebbero peggiorare drammaticamente i problemi irrisolti del nostro welfare e impoverire un maggiore numero di famiglie, sia nel reddito che nelle opportunità, rendendo ancora più diseguale il nostro Paese.

Il nostro Paese spende poco e spende male per le politiche sociali. Occorre una svolta. Il Paese può uscire dalla crisi: la famiglia è la risorsa decisiva. Non è un costo, è un investimento ad alto rendimento economico e sociale. Il suo benessere è la condizione centrale per lo sviluppo del Paese.

Per questo sono indispensabili i servizi essenziali e un fisco a misura della famiglia.

considerato infine che

lo schema in esame predisposto dal Governo non risponde alle questioni dell'assenza di risorse certe, che anzi vengono drasticamente ridotte e all'urgenza della scrittura dei LIVEAS e risponde solo parzialmente alle osservazioni, ai contributi e ai rilievi critici sollevati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e UPI, dalle Associazioni, dall'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, mantenendo un impianto meramente «programmatico», ma privo di sostanza, e per questi motivi risulta non adeguato alla tutela e ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per i suddetti motivi esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema del III piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei persone in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Atto n. 251)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

esaminato lo schema del Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, presentato dal Governo alle Camere il 30 agosto 2010;

premesso che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451/1997, attribuisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (comma 1), nonché il potere di formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; al fine di assicurare la piena implementazione dei diritti dei minori (comma 5);

rilevato che il Piano rilancia l'elemento qualificante della «continuità», intesa in termini di coerenza con le scelte pregresse e con le politiche e i servizi adottati; si presenta invece in «discontinuità» rispetto all'approccio, identificando alcune direttrici d'intervento quali dimensioni prioritarie, nonché rispetto al metodo, adottando un processo partecipato sia nella costruzione del Piano stesso che nella fase della sua attuazione;

premesso che le quattro direttrici tematiche d'azione su cui si basa il Piano prevedono interventi di tipo legislativo, amministrativo-programmatico e amministrativo-operativo, catalogati in tabelle di facile lettura;

considerato che il Piano deve svolgere una funzione di raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica, organizzativa e operativa, in tema di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, essendo necessario mantenere una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

considerato che l'adozione di una tale prospettiva unitaria, che ponga in sinergia i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica e gestionale nell'ambito delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza,

è importante tanto quanto la valorizzazione effettiva delle prospettive locali;

sottolineando che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ed il loro finanziamento rappresentano un passaggio preliminare ed urgente nella costruzione di una riforma federalista che voglia rispondere ai principi dell'equità nell'esercizio dei diritti sociali espressamente stabiliti dal Titolo V della Costituzione;

rilevato che è pertanto necessario definire quanto prima tali livelli essenziali dei servizi per l'infanzia, così da garantire un livello minimo essenziale di trattamento per tutti i bambini/adolescenti sull'intero territorio nazionale, atteso che la competenza sui servizi è delle Regioni e degli enti locali e che attualmente, in assenza di una definizione dei livelli minimi essenziali, in Italia si registrano notevoli diversità di trattamento e conseguenti gravi discriminazioni a seconda dell'area in cui si realizza l'intervento e/o dei periodi storici di riferimento;

rilevato che nella fase attuativa del Piano diventa cruciale il ruolo degli enti locali, sia per l'approfondita e sistematica analisi ai fini della programmazione degli interventi sul territorio, sia per il livello di vicinanza e prossimità, per la capacità di dialogo e collaborazione con le forze sociali; appare perciò necessario adottare una logica attuativa e gestionale decentrata che rinforzi il ruolo degli enti locali, assicurandone la centralità in termini di regia e gestione degli interventi sia sul piano amministrativo che operativo;

sottolineando che appare necessario, ferma restando la competenza regionale in materia di politiche sociali, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, che i bilanci di Regioni, Province e Comuni, prevedano capitoli di spesa dedicati al sostegno delle politiche a favore dei minori, sulla base del riconoscimento – condiviso dall'intera Commissione – dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come una priorità per le politiche del Paese;

valutando che, oltre alla famiglia ed alla scuola quali agenzie educative, anche i *media* hanno un peso preponderante sulla formazione e sull'educazione dei minori, e rilevato a tale proposito che nel Piano non sono previsti interventi né di tipo programmatico-operativo, né di tipo legislativo, riferiti alla necessità di aumentare il livello di tutela dei minori nei confronti dei *media* e della rete informatica;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) prendendo atto che esiste un evidente squilibrio nella erogazione dei servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza in tutta Italia, in particolare con riferimento ad otto regioni del Sud, e premesso che il superamento di tale divario può essere raggiunto soprattutto attraverso l'adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, con la definizione dei costi standard dei servizi, è necessario tuttavia che, oltre la definizione dei citati costi standard, siano definiti i livelli nazionali minimi relativi alla qualità dei servizi (Livelli essenziali di assistenza), di cui

al secondo comma, lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione, che devono essere garantiti dalle Regioni e dagli enti locali ai minori in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; a tale fine, si valuti conseguentemente l'opportunità di individuare gli strumenti per consentire alla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza di esercitare un'azione di controllo e monitoraggio sull'erogazione e sul rispetto degli identificati livelli qualitativi essenziali di tali servizi ai minori, nell'ambito delle singole Regioni e degli altri enti locali competenti, anche considerando i bisogni espressi dalla realtà socio-economica e familiare del territorio di riferimento.

b) considerato che le Regioni, gli enti locali, le Comunità montane, i Comuni singoli o in forma associata sono chiamati a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, la genitorialità nella famiglie in condizioni di povertà, attraverso la definizione di criteri per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni); la composizione delle graduatorie per l'accesso alla scuola dell'infanzia e a tutti i servizi educativi da 0-6 anni, indipendentemente dall'entità delle risorse economiche a disposizione delle Regioni ed enti locali per queste finalità, e tenuto conto che la disponibilità dei servizi per la prima infanzia (nido e scuola materna) non è spesso sufficiente a coprire il fabbisogno complessivo anche nelle Regioni con maggiori risorse, per non rischiare di dover escludere dall'accesso a questi servizi i minori che provengono da famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, si individuino, nelle opportune sedi di concertazione fra livello di governo centrale e regionale-locale, le modalità per realizzare una progettualità equilibrata nel campo dei servizi alla prima infanzia, che coinvolga anche le Autonomie scolastiche nella predisposizione e/o rimodulazione dei criteri di priorità di accesso ai suddetti servizi, in modo da tener conto, non solo delle risorse economiche a disposizione dei singoli enti locali, ma anche delle specifiche realtà sociali e culturali e dei bisogni di tutte le famiglie;

c) con riferimento alla tabella sulle linee di orientamento unitario per il Servizio Sociale (A07), poiché l'obiettivo governativo di favorire l'unitarietà nelle metodologie di intervento e nell'organizzazione del Servizio sociale al fine di offrire professionalità nell'accoglienza, nell'ascolto, nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari anche nelle situazioni di urgenza-emergenza a tutti i minori, è di strategica importanza e ben modulato nella definizione delle azioni per concretizzarlo, si osserva che l'implementazione delle azioni finalizzate a raggiungere l'obiettivo deve partire anche dalla definizione dei costi standard di tali servizi; a tale riguardo, sarebbe opportuno che, oltre la definizione dei costi standard, siano definiti i livelli nazionali minimi standard relativi alla qualità dei servizi sociali, che devono essere garantiti, dalle Regioni e dagli enti locali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

d) per quanto concerne il rafforzamento dell'affido omoculturale, si osserva che, pur considerando che la medesima cultura tra genitori affidatari e minore affidato semplifica gli scambi interpersonali ed affettivi, la priorità deve restare quella di promuovere e facilitare l'istituto dell'affido

per il maggior numero di minori possibile, rispettando standard ottimali di collocazione nell'unico interesse del minore;

e) nel condividere la volontà di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, provvisto dei requisiti indicati nel Piano stesso, si osserva che la funzione di proposta politica diretta ad armonizzare la legislazione italiana agli standard internazionali e per la realizzazione di politiche attente ai diritti dei minori si sovrappone alle funzioni attribuite alla Commissione parlamentare per l'infanzia ed l'adolescenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; si osserva altresì che la facoltà aggiuntiva di intervenire nei procedimenti civili ed amministrativi, di prendere visione degli atti e di impugnare i provvedimenti si sovrappone alle prerogative della magistratura minorile rischiando di creare conflitti tra gli istituti che inevitabilmente ricadrebbero a danno del minore;

f) poiché favorire la tutela dell'evento nascita è un passaggio prioritario per la nostra società e fondamentale per sostenere la famiglia, e poiché è di basilare importanza il principio che l'evento della gestazione e del parto debbano essere accompagnati e tutelati all'interno di un Servizio sanitario nazionale che ne garantisca efficienza e sicurezza attraverso personale professionalmente e scientificamente qualificato e formato, in grado di prestare la propria opera in punti nascita attrezzati, anche per far fronte nell'immediatezza e nell'urgenza a qualsiasi complicanza che possa sopraggiungere *in itinere*, si consideri che un tale standard di qualità e sicurezza non potrà mai essere garantito nei parti domiciliari o in micro-punti nascita; si valuti inoltre l'opportunità di rivalutare la figura professionale dell'ostetrica, affinché, dopo le dimissioni della madre e del neonato dalla struttura ospedaliera, possa accompagnare a domicilio la neomamma nella cura e nell'assistenza del minore nelle prime settimane di vita e possa supportare la madre stessa mediante l'approccio dell'ascolto-dialogo, al fine di renderla consapevole ed in grado di gestire positivamente una eventuale depressione *post-partum*, oltre alle responsabilità del suo nuovo ruolo genitoriale; in questo quadro si raccomanda di altresì agevolare ed educare adeguatamente la coppia madre-figlio ai benefici psico-fisici dell'allattamento al seno;

g) con riferimento alla considerazione, condivisa all'unanimità dalla commissione che, oltre alla famiglia ed alla scuola quali agenzie educative, anche i *media* possono essere, se ben utilizzati, validi supporti per veicolare modelli positivi di comportamenti e stili di vita per i minori (nel campo ad esempio della salute, dell'alimentazione, dell'affettività, del divertimento, della capacità di relazionarsi in senso costruttivo con i pari e con gli adulti), si valuti come imprescindibile e si individuino gli strumenti opportuni affinché i soggetti competenti per l'attuazione delle politiche dell'infanzia, a livello nazionale e territoriale, nonché le agenzie educative, la scuola, la Commissione stessa, possano collaborare in sinergia con gli operatori della rete informatica e del mondo multimediale al fine di condividere strategie comunicative-educative adatte all'età evolutiva;

h) poiché il Piano ha il compito di evidenziare e proporre strategie di tipo programmatico-operativo e legislativo anche al fine di potenziare la tutela dei minori nei confronti dei *media* e della rete informatica, si prevedano gli opportuni strumenti per evitare che tali compiti di tutela siano demandati esclusivamente alla scuola ed alla famiglia, che nella maggioranza dei casi è impreparata ed acritica su questo fronte; a tale riguardo, la Commissione considera necessaria l'introduzione di una legislazione più garantista del diritto alla riservatezza, della tutela dell'intimità, della sicurezza e dell'affettività dei minori;

e con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al proposto intervento legislativo nazionale riferito al piano abitativo per Rom, Sinti e Caminanti, volto ad assegnare loro case popolari e strutture dismesse (in usufrutto anche con partecipazione economica diretta), si ritiri la proposta in quanto essa legittima il principio che la diversità etnica dei cittadini richieda una legislazione di accesso a servizi e diritti *ad personam*: tutti i cittadini sono infatti uguali davanti alla legge e possono trovarsi in identica condizione di oggettiva povertà e difficoltà di integrazione sociale (si fa presente a tale riguardo che la maggioranza dei Rom, Sinti e Caminanti sono cittadini italiani);

b) si chiede che il programmato sostegno ai minori Rom, Sinti e Caminanti sottoposti a procedimento penale, che propone l'accompagnamento educativo, al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo, attraverso il supporto della figura del *tutor* e attraverso l'emanazione di bandi interministeriali per assicurare pari opportunità di ingresso nel mondo del lavoro specificatamente attraverso l'istituzione di borse-lavoro, sia equiparato a quello di tutti gli altri minori sottoposti a procedimento penale, in quanto diversamente si legittimerebbe una discriminazione di trattamento rispetto a tutti gli altri minori sottoposti a procedimento penale, che non siano di etnia Rom, Sinti o Caminanti;

c) nel condividere la necessità di prevenire la dispersione scolastica di tutti gli studenti minori, di sostenerne il successo formativo attraverso la costruzione di una rete formativa territoriale soprattutto nelle zone di massima concentrazione di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà sia al Nord che al Sud d'Italia, anche al fine di agire contro la criminalità organizzata, anche per supportare i problemi ed i ritardi di apprendimento dovuti a carenze psico-sociali, finalità che il Piano intende raggiungere attraverso lo sviluppo della scolarità precoce (3-6 anni) dove manca, sostenendo progetti *ad personam* per i soggetti riconosciuti deboli e a rischio (senza dimenticare che negli ordinamenti della scuola italiana è già previsto l'istituto dell'insegnamento personalizzato), integrando scuola e sostegno educativo alle famiglie in difficoltà, rendendo credibile la formazione professionale, si chiede che i minori Rom, Sinti, Caminanti e stranieri che frequentano la scuola italiana debbano accedere a tutti i servizi scolastici, anche di supporto, già esistenti per tutti gli alunni con problemi di apprendimento e di disagio socio-culturale, senza distinzione di etnia e di nazionalità;

d) essendo di fondamentale importanza rafforzare la tutela della salute dei minori, l'impegno alla maggiore diffusione di conoscenze ed informazioni afferenti alla molteplicità dei servizi offerti in campo sanitario sia dalle ASL che dal terzo settore, la promozione di informazione specifiche sulla maternità e sulla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, realizzando tutto ciò a favore di tutti i minori e di tutte le famiglie che vivono nel nostro Paese e non solo per le popolazioni di etnia Rom, Sinti e Caminanti, si richiede che il programma di tutela sanitaria, predisposto dal Piano, sia esteso a tutti i minori e non a favore di alcune etnie;

e) nel condividere il principio che il minore abbia il diritto all'identità, anche per motivi di sicurezza e di rintracciabilità, e non solo a vedersi attribuito, dopo poche settimane dalla nascita, il codice fiscale, si chiede che nel Piano venga esplicitato l'impegno a predisporre un atto legislativo che preveda per tutti i minori da 0 a 18 anni l'attribuzione del documento di identità;

f) in coerenza con il dettato dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che indica le funzioni attribuite alla Commissione infanzia ed adolescenza, si chiede che la stessa sia posta in sinergia con le istituzioni e gli enti già indicati dal Piano ed attori della programmazione e delle azioni previste, per quanto riguarda i seguenti temi:

a) Progetto di azioni di sistema ed assistenza tecnica regioni del Sud

b) Potenziamento della rete dei servizi integrati per la prima infanzia

c) Promozione dell'affidamento familiare e potenziamento dei servizi dedicati

d) Interventi sulle strutture di accoglienza residenziale per minori

e) Creazione di un sistema informativo nazionale sui bambini fuori famiglia

f) Misure per il sostegno dell'adozione nazionale ed internazionale

g) Misure in favore degli adolescenti

h) Interventi a favore degli adolescenti dell'area penale

i) Prevenzione e cura di abuso e maltrattamento dell'infanzia

j) Azioni a tutela dei minori vittime di tratta

k) Promuovere un ordinamento penitenziario per i minorenni ed i giovani adulti

l) Garante nazionale per l'infanzia

m.) Sistema delle tutele dei minori e protezione dei minori dall'abuso e dal maltrattamento

n) Testo unico delle leggi sull'infanzia e sull'adolescenza

o) Adeguamento della normativa riferita all'affidamento familiare

p) Linee di indirizzo nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

q) Promozione ed aggiornamento della L. 53/2000

g) si sostengano e/o si rafforzino con particolare priorità le azioni previste e programmi adeguati e integrati – anche a livello locale – per contrastare il preoccupante fenomeno dell'emergenza educativa, cui fa riferimento anche la CEI, sostenendo le figure genitoriali anche con specifici strumenti formativi e di *counselling*, che si mostrano particolarmente necessari anche in conseguenza dell'invecchiamento demografico e del declino della presenza dei tradizionali attori sociali e storici di supporto alla genitorialità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 28 ottobre 2010

Presidenza del Presidente

LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 8,45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*), *relatore*, nell'illustrare le proposte di modifica allo schema di decreto in esame (*vedi allegato*), sottolinea che esse hanno carattere integrativo del testo e hanno lo scopo di tracciare un percorso chiaro e definito per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), degli obiettivi di servizio, dei costi *standard* e, di conseguenza, dei fabbisogni *standard*, fornendo alcuni criteri metodologici per orientare l'attività della SOSE e dell'IFEL nella individuazione dei dati necessari per la loro definizione.

Illustra quindi il contenuto delle modifiche proposte, a partire da una diversa formulazione del titolo del provvedimento nel quale andrebbero previsti altresì gli obiettivi di servizio. Oltre all'introduzione di un articolo aggiuntivo relativo alle definizioni terminologiche, andrà previsto, all'articolo 1, che l'assegnazione di eventuali risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza debba comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge 196 del 2009; all'articolo 2, va specificato al comma 1 che solo il 70 per cento delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controllo rientra nell'ambito delle funzioni fondamentali; al comma 2, di nuova introduzione, va previsto che siano individuate con DPCM, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le funzioni fondamentali dei comuni soggette a LEP, con evidenziazione di un numero limitato di servizi ritenuti particolarmente significativi. Inoltre al comma 3 va stabilito che la raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione del decreto, nonché la sperimentazione delle metodologie statistiche, venga effettuata anche per le funzioni legate ai beni e alle infrastrutture culturali (musei, aree archeologiche, monumenti, biblioteche, archivi, teatri). Si propone inoltre un articolo aggiuntivo *2-bis*, che individua un intervallo di prestazioni compreso tra un livello minimo da garantire su tutto il territorio nazionale (determinato tenendo anche conto, nella fase iniziale, della sua concreta praticabilità, nonché delle risorse disponibili) e un livello superiore, dato dall'obiettivo di servizio, definito come livello delle prestazioni adeguato ai bisogni dei cittadini. La norma è funzionale a innescare un percorso di avvicinamento del primo livello al secondo. È inoltre previsto, entro il 30 maggio di ciascun anno, un procedimento di mappatura degli enti in base al livello delle prestazioni erogate. All'articolo 3 si propone la modifica di alcune metodologie per la determinazione dei fabbisogni *standard*, prevedendo che si tenga conto, oltre che dei costi *standard*, anche del livello delle prestazioni erogate. Un nuovo articolo aggiuntivo *4-bis* riguarda la metodologia per la determinazione dei costi *standard* intesi come indicatori di costo e indici di efficacia, efficienza e appropriatezza.

Ulteriori modifiche vengono proposte agli articoli 4, 5 e 8, richiamando le procedure previste dalla legge n. 42/2009, in cui si prevede in particolare l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sui DPCM previsti per l'attuazione del provvedimento. Si prevede, inoltre, che Sose S.p.a. si avvalga della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello Stato.

In conclusione, sottolinea come il decreto in esame debba avere la funzione di indicare un percorso alla SOSE, all'IFEL e alla COPAFF per arrivare a definire un meccanismo che possa funzionare. Ricorda che si tratta di un percorso di lungo periodo, con revisioni triennali, che dovrebbe portare ad una situazione di riequilibrio – cioè alla cessazione del fondo perequativo che ha carattere compensativo – che non potrà durare meno di 12 anni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, segnala come nello stesso si prospettino nuove definizioni di alcuni elementi già definiti nella legge n. 42 del 2009, quali quelli di costo e di fabbisogno *standard*, rispetto ai quali ritiene che quanto prescritto nella legge medesima dovrebbe comunque venir tenuto in considerazione.

Il senatore Luigi COMPAGNA (*PdL*) osserva che dalla relazione del collega Stradiotto emerge uno dei nodi problematici presenti nei compiti affidati alla Commissione, la cui funzione consultiva rispetto agli schemi presentati dal Governo deve fare i conti con questioni che vengono affron-

tate per la prima volta a livello legislativo e che, come nel caso dei fabbisogni *standard* oggetto del provvedimento, possono indurre il legislatore delegato ad intervenire su elementi già fissati dalla norma di delega. Nel segnalare che esistono problematiche inserite in altri provvedimenti, vale a dire la Carta delle autonomie e la riforma fiscale, rammenta che ci si trova in una sede normativa cui è affidata una funzione attuativa, nel cui ambito appare necessario attenersi alla ripartizione dei ruoli istituzionali derivante dal sistema delle fonti. A suo avviso le tensioni che si evidenziano sulla definizione di un concetto chiave della disciplina federalista, quale quello di fabbisogno *standard*, derivano in verità dalle lacune normative previste nel titolo V della Carta costituzionale, dove sussistono ampie sovrapposizioni di potestà legislative concorrenti; si tratta tuttavia di questioni non risolvibili nell'ambito dei compiti della Commissione, che non può evidentemente che attenersi al dettato della legge delega.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel convenire con quanto delineato dal senatore Compagna circa la complessità del quadro normativo, ed in particolare sulla questione delle potestà concorrenti disciplinata nell'articolo 117 della Costituzione, segnala tuttavia che nei lavori legislativi in corso sembrano prospettarsi alcune soluzioni, ad esempio nell'ambito dell'esame presso il Senato del disegno di legge sulla Carta delle autonomie. In tale direzione dai lavori sullo schema di decreto in esame potrebbe arrivare un ulteriore contributo, e a tal fine si dichiara disponibile a concordare le opportune proposte di modifica – talune delle quali potranno sicuramente individuarsi nelle proposte avanzate dal relatore Stradiotto – che risulteranno compatibili con le finalità perseguite dallo schema medesimo.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), riprendendo alcuni temi affrontati nel corso dell'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali svoltasi nella giornata di ieri, ribadisce l'importanza della questione relativa alle regioni ad autonomia speciale, ritenendo che su questo punto lo schema di decreto in esame non abbia seguito l'impostazione della legge n. 42 del 2009 ed in particolar modo dell'articolo 27. Tale coinvolgimento si rende ancora più necessario se si considera il fatto che tali regioni sono titolari di competenza primaria in materia di finanza locale e sono titolari di gettito di tributi erariali in maniera differenziata.

Con riferimento ai trasferimenti agli enti locali, ricorda che, come risulta dai documenti elaborati dalla COPAFF sui bilanci 2008, oltre a quelli di provenienza statale vanno considerati anche quelli dalle regioni nell'ordine di circa 15 miliardi come contributi e trasferimenti dello Stato e circa 5,8 miliardi da parte delle regioni. In particolare, i trasferimenti delle regioni verso i comuni ammontano a circa 3,5 miliardi da parte di quelle a statuto speciale e a circa 2,4 miliardi dalle regioni a statuto ordinario. Evidenzia, inoltre, la differenza nell'ammontare dei trasferimenti dallo Stato nei confronti del Friuli Venezia Giulia, delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta rispetto alla Sardegna e alla Sicilia.

Alla luce di tali considerazioni, pone l'accento sulla necessità di coinvolgere le regioni a statuto speciale sia attraverso la formalizzazione di un accordo sia mediante la loro presenza ai tavoli di discussione. Nel ribadire che il federalismo deve essere attuato nel rispetto della Costituzione e delle leggi, ritiene che la questione delle regioni a statuto speciale rappresenti una delle carenze fondamentali del provvedimento in esame.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*) nel precisare che non può dubitarsi del fatto che il tema su cui lavorare è esclusivamente quello del federalismo fiscale, rileva che tuttavia si tratta di una materia che incide su aree ampie e diversificate, che non possono non necessitare di alcune precisazioni da parte di chi è chiamato a fornire indicazioni per l'attuazione della delega. Le proposte contenute nella relazione del collega Stradiotto si muovono in questa direzione, in una linea di continuità con le posizioni espresse dal Partito Democratico rispetto alla legge n. 42, sulla quale è stata effettuata una scelta di astensione anche per poter poi nel prosieguo esercitare in sede attuativa, come quella ora affidata alla Commissione, una funzione di integrazione e/o di modifica tesa a superare, ove possibile, alcuni limiti della legge medesima.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) invita i relatori a valutare l'opportunità di ricomprendere anche la Ragioneria generale dello Stato tra i soggetti incaricati di effettuare la ricognizione dei fabbisogni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, come emerso nel precedente Ufficio di Presidenza, dato che non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto entro il termine previsto del 7 novembre prossimo, chiederà ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6 della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede pertanto alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240)

**PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE DAL RELATORE,
SENATORE STRADIOTTO**

Art. 01.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) funzioni fondamentali: le funzioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni: le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di specifica tutela, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 nell'ambito di quelle fondamentali;

c) livelli essenziali delle prestazioni: i livelli delle prestazioni che il servizio pubblico deve tendenzialmente garantire su tutto il territorio nazionale nelle funzioni di cui al numero 2 della lettera *f*), come individuati ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

d) obiettivi di servizio: i livelli obiettivo delle prestazioni nelle funzioni di cui alla lettera *b)* adeguati ai bisogni dei cittadini, come individuati ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

e) costo *standard*: inteso come indicatore di costo di produzione e di indici di efficienza, efficacia e appropriatezza dei servizi pubblici resi nelle funzioni di cui alla lettera *a)*, come determinato ai sensi dell'articolo 4-*bis*;

f) fabbisogno *standard* teorico: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di costi *standard*, di cui alla lettera *e)*, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessarie a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera *b)*, un livello di prestazioni non inferiore a quello essenziale e non superiore a quello corrispondente agli obiettivi di servizio;

g) fabbisogno *standard* effettivo: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessario a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera *b)*, un livello di presta-

zioni non inferiore a quello esistente e comunque coerente con gli obiettivi di servizio definiti nella programmazione pluriennale del patto di convergenza, così come definita ai sensi della legge 196 del 2009.

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. L'assegnazione di eventuali risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza deve comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge 196 del 2009.

Art. 2.

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni nel settore sociale.

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera a) numero 1) e alla lettera b) numero 1), sono individuate con DPCM, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di particolare tutela, per le quali il servizio pubblico è tenuto a garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, come determinati ai sensi dell'articolo 2-bis. Con riferimento a ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni è altresì individuato un numero limitato di servizi, ritenuti particolarmente significativi, nonché idonei a costituire la base per la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni a fronte dei bisogni dei cittadini.

3. La raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione del presente decreto, nonché la sperimentazione delle metodologie statistiche di cui ai successivi articoli viene effettuata anche per le funzioni legate ai beni e alle infrastrutture culturali (musei, aree archeologiche, monumenti, biblioteche, archivi, teatri).

Art. 2-bis.

(Metodologia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio)

1. Anche sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta secondo le procedure di cui all'articolo 4, con DPCM, che deve tener conto nel corso del tempo della produzione legislativa in materia di LEP, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti, in via di prima applicazione, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni, e in particolare ai servizi in-

dividuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, i livelli essenziali delle prestazioni, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di effettiva praticabilità del percorso di convergenza cui sono tenute le amministrazioni chiamate ad adeguarsi ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del comma 5;

b) dell'esigenza di rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3;

c) della necessità di individuare, in ogni caso, una soglia al di sotto della quale si configura il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni tenute a erogare le prestazioni, dei livelli minimali di soddisfacimento di diritti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

2. Con il DPCM di cui al comma 1 sono altresì definiti gli obiettivi di servizio, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di adeguatezza delle prestazioni del servizio pubblico rispetto ai bisogni individuati come meritevoli di particolare tutela, e in particolare della distanza fra livello effettivo e livello essenziale delle prestazioni;

b) di comparazioni internazionali, con particolare riguardo ai paesi facenti parte dell'Unione europea, con esclusione sia dei casi di eccellenza, sia di quelli di minima efficacia nelle prestazioni inerenti le funzioni considerate.

3. Con DPCM i livelli essenziali delle prestazioni, definiti ai sensi del comma 1, sono aggiornati periodicamente, con cadenza non superiore a 3 anni nei primi 12 anni di applicazione del provvedimento in esame e non superiore a 5 anni a decorrere dal dodicesimo esercizio successivo a quello di prima applicazione del provvedimento in esame. L'aggiornamento tiene conto delle risultanze del monitoraggio, svolto secondo le procedure di cui all'articolo 4, dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'esigenza di ridurre il divario tra i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio. Questi ultimi, ove si renda necessario, sono aggiornati sulla base delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Con DPCM è pubblicata entro il 30 maggio di ciascun anno la mappatura delle amministrazioni di cui all'articolo 1 rispetto alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3. Nella mappatura è data evidenza, per ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni e con particolare riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo:

a) al livello assoluto delle prestazioni erogate;

b) alla posizione comparativa delle singole amministrazioni rispetto a classi di enti, appartenenti al medesimo comparto di governo, omogenei rispetto ai criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e

del modello organizzativo adottato nella specifica funzione. Particolare evidenziazione è attribuita agli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni e a quelli che erogino prestazioni eccedentarie rispetto agli obiettivi di servizio, come determinati ai sensi del comma 2.

5. La mappatura di cui al precedente comma è funzionale alla definizione degli obiettivi di servizio da introdurre nel processo di programmazione, e in particolare nel Documento di Finanza Pubblica. Per ciascun anno finanziario, la legge di stabilità provvede, se necessario, alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi spettanti allo Stato. Appositi disegni di legge collegati al disegno di legge di stabilità provvedono gli interventi di natura ordinamentale e organizzativa necessari al perseguimento degli obiettivi di servizio.

6. Gli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, come periodicamente aggiornati ai sensi del comma 3, sono tenuti ad allinearsi ai predetti livelli nell'arco del biennio successivo all'esercizio in cui, nella mappatura di cui al comma 4, si è constatato il disallineamento, fermo restando il limite dell'attribuzione di risorse a tali enti sulla base dei fabbisogni *standard*, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 1). Gli enti che, risultando in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, non raggiungano gli obiettivi di servizio, sono tenuti a non peggiorare il proprio livello delle prestazioni espresso in termini assoluti, come risultante dalla mappatura di cui al comma 4.

Art. 3.

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)

1. Il fabbisogno *standard* effettivo, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;

b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi per ciascuna funzione fondamentale, alla costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, e dei relativi valori *standard* e intervalli di normalità, ai sensi dell'articolo 4-bis;

c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard* che ripartisca le risorse disponibili, determinate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero delle coperture stabilite dal processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica, assicurando:

1) l'attribuzione a tutti gli enti di risorse non inferiori a quelle necessarie a garantire, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente, valutato assumendo

l'adozione di indici di costo, di efficienza, di efficacia e di appropriatezza *standard*, nonché ad espletare le ulteriori funzioni di cui all'articolo 2, comma 1;

2) l'attribuzione, agli enti che, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, erogano prestazioni inferiori a quelle corrispondenti ai livelli essenziali, di risorse incrementalmente rispetto a quelle di cui al punto 1, correlate ai livelli effettivi delle prestazioni erogate, nei limiti di quelli corrispondenti al perseguimento degli obiettivi di servizio, valutate ai costi, efficienza, efficacia e appropriatezza *standard*.

Art. 4.

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:

a) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2-*bis* e 4-*bis* e 5, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. predispone le metodologie, coerenti con quanto disposto dagli articoli 2, 2-*bis*, 3, 4, 4-*bis* e 6, occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di *partner* scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni *standard*, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;

e) Sose S.p.a. si avvale altresì della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello stato, e garantisce le fruibilità dei dati raccolti ai fini della costruzione delle banche dati sulla finanza pubbliche previste dalle leggi 42 e 196;

f) le metodologie di cui alla lettera a) utilizzano adeguate tecniche statistiche di analisi della varianza nel tempo e nello spazio, oltre che tecniche statistiche multivariate, e prendono in considerazione variabili quantitative e qualitative. Il loro obiettivo è la costruzione di gruppi omogenei di enti su cui procedere alla valutazione dei fabbisogni *standard* e degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza di cui al successivo art. 4-bis. La ripartizione in gruppi omogenei tiene conto dei criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e dei modelli organizzativi adottati;

g) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a), insieme ai dati statistici più rilevanti e alla descrizione dei processi di stima applicati, vengono descritte in un'apposita Relazione sulle metodologie di calcolo dei fabbisogni *standard*, da inviare al Parlamento, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi trenta giorni dal loro ricevimento;

h) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, assistita dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti

sono trasmessi dalla Società per gli studi settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4-bis.

(Metodologia per la determinazione dei costi standard intesi come indicatori di costo e di efficienza, efficacia e appropriatezza)

1. La raccolta dei dati di cui al precedente articolo è finalizzata altresì a individuare una serie di indicatori, riferiti a ciascuna funzione di cui all'articolo 2, comma 1 e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, rappresentativi dei costi e del grado di efficienza, efficacia e appropriatezza raggiunto dalle singole amministrazioni nell'erogazione delle prestazioni.

2. Per ogni gruppo omogeneo di enti territoriali il provvedimento di cui al comma 1 individua altresì, per ciascun indicatore di costo riferito alle singole funzioni fondamentali, nonché per quelli di efficienza, efficacia e appropriatezza, un intervallo di normalità compreso fra un valore minimo di efficienza, dato dal valore mediano dell'indicatore di costo riscontrato per ciascuna classe di enti omogenei, e un valore massimo di efficienza, almeno pari al valore del settantacinquesimo percentile più efficiente della medesima classe di enti omogenei. Nel caso in cui il grado di dispersione della distribuzione degli enti rispetto all'indicatore di costo risulti inferiore ad una soglia da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 1, il valore minimo di efficienza è dato dal valore mediano dell'indicatore di costo incrementato di un quinto e il valore massimo di efficienza è dato dal medesimo valore medio ridotto di un quinto. Per valori degli indicatori di costo superiori o inferiori, rispettivamente, agli estremi superiore e inferiore dell'intervallo di normalità si evidenziano posizioni di inefficienza gestionale delle singole funzioni ovvero di eccellenza gestionale. Per ogni indicatore sintetico di costo, riferito a ciascuna funzione fondamentale e a ciascuna classe omogenea di enti, è inoltre individuato il suo valore *standard*, dato dal valore medio dell'intervallo di normalità.

3. Con DPCM, da emanarsi con cadenza triennale, sono aggiornati gli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, individuati ai sensi del comma 2, e i relativi intervalli di normalità e valori *standard* per classi omogenee di enti. L'ampiezza dei distretti geografici di cui al comma 2, individuati, in sede di prima applicazione con il provvedimento di cui al comma 1, sono progressivamente ampliati. A decorrere dal quarto aggiornamento degli indicatori di costo, le classi omogenee di enti, di cui al comma 2, sono individuate senza tenere conto del criterio dell'appartenenza ai predetti distretti geografici.

4. Con il DPCM di cui all'articolo 2-bis, comma 4, è pubblicata annualmente la mappatura degli enti di cui all'articolo 1 con riferimento agli intervalli di normalità degli indicatori di efficienza, efficacia e appropria-

tezza, come individuati ai sensi del comma 2 per ciascuna funzione fondamentale, con evidenziazione degli enti che si situino su livelli di efficienza superiori o inferiori rispetto a quelli compresi negli intervalli di normalità di ciascun indicatore di costo.

Art. 5.

(Pubblicazione dei fabbisogni standard)

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 6.

(Gradualità)

1. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Art. 7.

(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni *standard* vengono rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

01. Gli schemi di DPCM di cui agli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* sono trasmessi alle Camere secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, fatto salvo quanto previsto al comma 01-*ter*.

01-*bis*. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

01-*ter*. I DPCM previsti dal presente provvedimento, adottati entro il termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n.42, sono sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

1. I fabbisogni *standard* delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettere *e*) e *f*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. La Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

